



JC 2017 37

04/01/2018

Orientamenti definitivi

Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali

Orientamenti relativi ai fattori di rischio



Conformità e obblighi di informazione

Status giuridico degli orientamenti congiunti

Il presente documento contiene orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); e del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); collettivamente, i regolamenti delle AEV (autorità europee di vigilanza). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti e gli istituti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti congiunti definiscono la posizione delle AEV in merito alla configurazione di prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate sono tenute a conformarsi a detti orientamenti congiunti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti congiunti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti congiunti, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità [*due mesi dalla pubblicazione di tutte le traduzioni sui siti web delle AEV – 05/03/2018*]. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni vanno inviate a compliance@eba.europa.eu, compliance@eiopa.europa.eu e compliance@esma.europa.eu con il riferimento «JC/GL/2017/37». Un modello per le comunicazioni è disponibile sui siti web delle AEV. Le comunicazioni devono essere inviate da persone autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.



Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

1. I presenti orientamenti definiscono i fattori che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. Inoltre enunciano le modalità con cui le imprese dovrebbero graduare le rispettive misure di adeguata verifica della clientela, in modo commisurato al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che le stesse hanno individuato.
2. I presenti orientamenti trattano principalmente le valutazioni dei rischi associati ai singoli rapporti continuativi e operazioni occasionali. Tuttavia, le imprese potrebbero adottarli, *mutatis mutandis*, quando valutano il rischio di ML/TF connesso alle loro attività, in conformità dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849.
3. I fattori e le misure ivi descritte non hanno carattere esaustivo, pertanto le imprese dovrebbero prenderne in considerazione anche altri, se del caso.

Campo d'applicazione

4. I destinatari dei presenti orientamenti sono gli enti creditizi e gli istituti finanziari, come definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 nonché le autorità competenti responsabili di vigilare sull'osservanza, da parte di dette imprese, degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* — AML/CFT).
5. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare i presenti orientamenti durante l'accertamento dell'adeguatezza delle valutazioni dei rischi, delle politiche e delle procedure AML/CFT di tali imprese.
6. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero considerare la misura in cui tali orientamenti possono contribuire alla valutazione del rischio ML/TF correlato al loro settore, in quanto parte dell'approccio alla vigilanza basato sul rischio. Le AEV hanno emanato orientamenti relativi alla vigilanza basata sul rischio, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849.
7. La conformità al regime sanzionatorio europeo in materia finanziaria non rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.



Definizioni

8. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
- «autorità competenti» indica le autorità competenti ad assicurare il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849, come recepita nella legislazione nazionale¹;
 - «impresa» indica un ente creditizio o un istituto finanziario, secondo le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849;
 - «ordinamenti associati a un più alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML-TF)» indica i paesi che, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio di cui al titolo II dei presenti orientamenti, presentano un rischio più elevato di ML/TF. Tale definizione include, fra gli altri, i «paesi terzi ad alto rischio», per i quali sono emerse carenze strategiche nei rispettivi regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione [articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849];
 - «operazione occasionale» indica un'operazione non effettuata nell'ambito di un rapporto continuativo, così come definito all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849;
 - «conto collettivo multi-client» indica un conto bancario aperto da un cliente, ad esempio un legale o un notaio, allo scopo di detenere i fondi dei propri clienti. I fondi dei clienti sono mescolati, ma i clienti non possono direttamente impartire alla banca ordini di esecuzione di operazioni;
 - «rischio» indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni. Il termine si riferisce al rischio intrinseco, ossia al livello di rischio esistente prima dell'attenuazione e non al rischio residuo, ovvero al livello di rischio sussistente dopo l'attenuazione;
 - «fattori di rischio» indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali;
 - «approccio basato sul rischio» indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi;
 - «origine dei fondi» indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o un'operazione occasionale. L'espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad esempio lo stipendio del cliente, sia il mezzo mediante il quale i fondi del cliente sono stati trasferiti;

¹ Articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) n. 1094/2010, e articolo 4, paragrafo 3, punto ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.



- «origine del patrimonio» indica l'origine del patrimonio totale del cliente, ad esempio eredità o risparmi.

Titolo II - Valutazione e gestione del rischio: informazioni generali

9. I presenti orientamenti sono suddivisi in due parti. Il titolo II ha portata generale e si applica a tutte le imprese. Il titolo III è di portata settoriale ed è da considerarsi incompleto, se preso singolarmente; pertanto dovrebbe essere letto congiuntamente al titolo II.
10. L'approccio delle imprese nella valutazione e nella gestione del rischio di ML/TF correlato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali dovrebbe includere i seguenti fattori:
 - Valutazioni del rischio connesso alla propria area di attività.

Le valutazioni del rischio connesso alla propria area di attività dovrebbero essere di ausilio alle imprese per identificare le aree di esposizione al rischio di ML/TF e le aree delle proprie attività da privilegiare nella lotta al ML/TF. A tal fine e ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/849, le imprese dovrebbero individuare e valutare il rischio di ML/TF relativo ai prodotti e ai servizi offerti, agli ordinamenti nei quali operano, alla tipologia della propria clientela nonché ai canali di transazione o di distribuzione impiegati per erogare servizi ai propri clienti. Le procedure impiegate dalle imprese per individuare e valutare il rischio di ML/TF nelle proprie attività devono essere commisurate alla natura e alle dimensioni di ciascuna impresa. Le imprese che non offrono prodotti o servizi di natura complessa e che sono caratterizzate da una esposizione internazionale limitata o assente potrebbero non necessitare di una valutazione del rischio eccessivamente complessa o sofisticata.

- Adeguate verifica della clientela

Le imprese dovrebbero avvalersi dei risultati emersi dalla valutazione del rischio connesso alla propria area di attività come base per decidere in ordine al livello e alla tipologia più appropriati di misure di adeguata verifica della clientela da applicare ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un'operazione occasionale le imprese dovrebbero sottoporre ad adeguata verifica la clientela, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. L'adeguata verifica iniziale della clientela dovrebbe includere quanto meno misure in funzione del rischio volte a:

- i. identificare il cliente e, ove dovuto, il titolare effettivo del cliente ovvero gli esecutori;



- ii. verificare l'identità del cliente sulla base di fonti affidabili e indipendenti e, ove dovuto, verificare l'identità del titolare effettivo di modo che l'impresa sia certa di sapere chi sia il titolare effettivo; nonché
- iii. stabilire lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo.

Le imprese dovrebbero adeguare la portata delle misure di adeguata verifica iniziale della clientela in funzione del rischio. Qualora il rischio relativo al rapporto continuativo sia basso, e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale, le imprese possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Laddove vi sia un elevato rischio correlato al rapporto continuativo, le imprese sono tenute ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

- Ottenimento di un quadro completo.

Le imprese dovrebbero acquisire informazioni sufficienti per essere certe di aver individuato tutti i fattori di rischio pertinenti, ricorrendo anche, ove necessario, all'applicazione di misure aggiuntive di adeguata verifica della clientela e dovrebbero valutare i suddetti fattori di rischio per ottenere un quadro complessivo del rischio associato a un determinato rapporto continuativo o ad un'operazione occasionale. Le imprese dovrebbero tenere a mente che i fattori di rischio elencati nei presenti orientamenti non sono esaustivi e che non è richiesto alle imprese di considerare sempre tutti i fattori di rischio.

- Controllo costante e aggiornamento

Le imprese devono tenere aggiornata e revisionare la valutazione del rischio². Le imprese sono tenute a monitorare le operazioni al fine di garantire che siano in linea con il profilo di rischio e con il profilo economico del cliente e, ove necessario, a esaminare l'origine dei fondi, con l'obiettivo di rilevare eventuali fenomeni di ML/TF. In aggiunta, è richiesto loro di tenere aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenuti, onde individuare eventuali cambiamenti nel rischio correlato al rapporto continuativo³.

Valutazione del rischio: metodologia e fattori di rischio

11. La valutazione del rischio dovrebbe constare di due procedure distinte, ma correlate tra loro:
 - a. identificazione del rischio di ML/TF; e
 - b. valutazione del rischio di ML/TF.

² Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

³ Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) della direttiva (UE) 2015/849.



Identificazione del rischio di ML/TF

12. Le imprese dovrebbero individuare i rischi di ML/TF ai quali sono o potrebbero essere esposte conseguentemente all'instaurazione di un rapporto continuativo o all'esecuzione di un'operazione occasionale.
13. Nella fase di identificazione dei rischi di ML/TF associati a un rapporto continuativo o a un'operazione occasionale, le imprese dovrebbero considerare i fattori di rischio pertinenti, fra cui le caratteristiche del cliente, i paesi e le aree geografiche in cui operano, i particolari prodotti, servizi e operazioni richiesti dal cliente, nonché i canali utilizzati dall'impresa stessa per la distribuzione di tali prodotti, servizi e operazioni.

Fonti di informazione

14. Ove possibile, le informazioni in merito ai fattori di rischio di ML/TF dovrebbero provenire da una pluralità di fonti, indipendentemente dalle modalità con le quali l'impresa provvede ad interrogare le fonti in questione (direttamente ovvero avvalendosi di programmi informatici disponibili sul mercato o banche dati che riuniscono informazioni provenienti da diverse fonti). Le imprese dovrebbero determinare il tipo e il numero di fonti in funzione del rischio.
15. Le imprese dovrebbero sempre considerare le seguenti fonti di informazione:
 - la valutazione sovranazionale del rischio condotta dalla Commissione europea;
 - informazioni governative, quali le valutazioni nazionali del rischio operate dal governo, dichiarazioni di indirizzo e comunicati, nonché le relazioni che accompagnano la legislazione pertinente;
 - informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle comunicazioni al sistema e nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
 - informazioni provenienti dalle unità di informazione finanziaria e dagli organi investigativi e di polizia, come rapporti sui rischi, comunicati e schemi di anomalia e
 - informazioni ottenute mediante il processo iniziale di adeguata verifica della clientela.
16. Le altre fonti di informazione che, in tale contesto, le imprese potrebbero prendere in esame possono includere, fra l'altro:
 - conoscenze e competenze professionali proprie dell'impresa;
 - informazioni provenienti da associazioni di categoria, ad esempio studi sugli schemi di anomalia e sui rischi emergenti;
 - informazioni provenienti da enti *no profit* (cd società civile), quali indici di corruzione e rapporti sulla situazione del singolo paese;
 - informazioni provenienti da organizzazioni internazionali, quali ad esempio rapporti di valutazione reciproca o cd. *black list* non giuridicamente vincolanti;



- informazioni derivanti da fonti aperte, credibili e affidabili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche autorevoli;
- informazioni da organizzazioni commerciali credibili e affidabili, quali analisi e relazioni sui rischi; e
- informazioni provenienti da istituti di statistica e dal mondo accademico.

Fattori di rischio

17. Le imprese dovrebbero tener conto del fatto che i seguenti fattori di rischio non sono esaustivi e che non è necessario considerare tutti i fattori di rischio in tutti i casi. Le imprese dovrebbero assumere una visione complessiva del rischio associato alla situazione concreta e dovrebbero considerare che, salvo diversa disposizione contenuta nella direttiva (UE) 2015/849 o nella legislazione nazionale, la presenza di singoli fattori di rischio non necessariamente determina il passaggio del rapporto in una categoria di rischio superiore o inferiore.

Fattori di rischio relativi ai clienti

18. Nell'identificazione dei rischi collegati a un cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente⁴, le imprese dovrebbero considerare il rischio correlato a:
- a. attività o professione svolta dal cliente e dal suo titolare effettivo;
 - b. reputazione del cliente e del suo titolare effettivo, nonché
 - c. natura e comportamento del cliente e del suo titolare effettivo.
19. I fattori di rischio che potrebbero essere pertinenti per quanto riguarda il rischio associato all'attività o alla professione di un cliente o del suo titolare effettivo, includono quanto segue:
- Il cliente o il titolare effettivo hanno legami con settori tipicamente associati a un rischio elevato di corruzione, come ad esempio quello edilizio, farmaceutico e sanitario, del commercio di armi e della difesa, dell'industria estrattiva o degli appalti pubblici?
 - Il cliente o il titolare effettivo hanno legami con settori tipicamente associati a un rischio elevato di ML/TF, ad esempio, attività consistenti nell'offerta di servizi di rimessa di denaro, case da gioco o commercianti di metalli preziosi?
 - Il cliente o il titolare effettivo hanno legami con settori nei quali circolano ingenti quantità di denaro?
 - Laddove il cliente sia una persona giuridica o un ente giuridico, qual è la finalità della sua costituzione? A titolo esemplificativo: qual è la natura della sua attività?

⁴ Fare riferimento al titolo III, capitolo 7, per linee guida in materia di fattori di rischio associati ai beneficiari del contratto di assicurazione vita.



- Il cliente ha legami politici, ad esempio è una persona politicamente esposta o lo è il titolare effettivo? Il cliente o il titolare effettivo hanno altri legami rilevanti con una persona politicamente esposta, ad esempio alcuni dei dirigenti del cliente sono persone politicamente esposte? E, in caso affermativo, dette persone esercitano un controllo rilevante sul cliente o sul titolare effettivo? Nel caso in cui il cliente o il titolare effettivo siano persone politicamente esposte, le imprese devono applicare sempre le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/849.

Il cliente o il titolare effettivo ricoprono un'altra posizione di rilievo o godono di un elevato profilo nel settore pubblico che potrebbe consentirgli di abusare di tale posizione per fini privati? Ad esempio, si tratta di alti funzionari locali o regionali con il potere di influenzare l'aggiudicazione di appalti pubblici, membri di enti sportivi di vertice con potere decisionale o persone notoriamente influenti nei confronti del governo o di altri importanti centri decisionali?

- Il cliente è una persona giuridica soggetta a obblighi di comunicazione atti a garantire che informazioni affidabili sul titolare effettivo del cliente siano disponibili al pubblico, ad esempio società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato in cui tali obblighi di comunicazione che rappresentano un requisito per la quotazione stessa?
- Il cliente è un ente creditizio o un istituto finanziario che agisce per proprio conto da un paese con un regime efficace di AML/CFT ed è soggetto a vigilanza sulla conformità agli obblighi locali di AML/CTF? Sussistono prove che il cliente, negli ultimi anni, sia stato destinatario di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento in ragione dell'inosservanza degli obblighi di AML/CTF o di più generali disposizioni sui requisiti di condotta?
- Il cliente è una pubblica amministrazione o un'azienda di un paese caratterizzato da un basso livello di corruzione?
- Il background del cliente o del titolare effettivo è coerente con le informazioni note all'impresa riguardanti la loro attività economica precedente, attuale o prevista, il volume d'affari delle loro attività, l'origine dei fondi e l'origine del patrimonio del cliente o del titolare effettivo?

20. I fattori di rischio che seguono potrebbero avere rilievo quando si considerano i rischi connessi alla reputazione di un cliente o di un titolare effettivo:

- Esistono notizie negative sul cliente provenienti dai media o da altre fonti informative sul cliente? Ad esempio, sussistono accuse di criminalità o terrorismo nei confronti del cliente o del titolare effettivo? In tal caso, si tratta di accuse attendibili e fondate? Le imprese dovrebbero verificare l'attendibilità delle accuse basandosi, fra gli altri aspetti, sulla qualità e sull'indipendenza della fonte delle informazioni, nonché sulla ricorrenza di tali accuse. Le imprese dovrebbero considerare che l'assenza di condanne penali non può da sola essere sufficiente a non considerare le accuse.
- Il cliente, il titolare effettivo o qualunque altra persona ad essi notoriamente collegata sono stati sottoposti a congelamento dei beni a causa di procedimenti amministrativi o penali o di accuse di terrorismo o finanziamento del terrorismo? L'impresa ha fondati motivi per



sospettare che il cliente, il titolare effettivo o qualunque altra persona ad essi notoriamente collegata siano stati, in passato, sottoposti a congelamento dei beni?

- L'impresa è a conoscenza di segnalazioni, effettuate in passato, rispetto a operazioni sospette a carico del cliente o del titolare effettivo?
- L'impresa è in possesso di informazioni interne in merito all'integrità del cliente o del titolare effettivo ottenute, ad esempio, nel corso di un rapporto continuativo di lunga data?

21. I seguenti fattori di rischio potrebbero assumere rilievo nel considerare il rischio correlato alla natura o al comportamento del cliente o del titolare effettivo. Le imprese dovrebbero notare che non tutti i fattori di rischio in questione saranno evidenti sin dall'inizio. Difatti, potrebbero emergere soltanto a seguito dell'instaurazione del rapporto continuativo:

- Il cliente non è in grado di fornire una prova evidente della propria identità per motivi legittimi, in quanto, a titolo esemplificativo, è richiedente asilo⁵?
- L'impresa nutre dubbi sulla veridicità e sull'accuratezza dell'identità del cliente o del titolare effettivo?
- Vi sono segnali che il cliente cerca forse di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo? Ad esempio, il cliente mira a effettuare un'operazione o diverse operazioni occasionali nonostante l'instaurazione di un rapporto continuativo sarebbe più sensata in termini economici?
- Gli assetti proprietari e di controllo del cliente sono trasparenti e appaiono ragionevoli? Nel caso in cui l'assetto proprietario e di controllo del cliente sia complesso o oscuro, ciò trova fondamento in evidenti motivazioni commerciali o legali?
- Il cliente emette azioni al portatore o si avvale di azionisti fiduciari?
- Il cliente è una persona giuridica o un'entità giuridica che può essere impiegata come veicolo di intestazione patrimoniale?
- Vi sono validi motivi alla base delle modifiche all'assetto proprietario e di controllo del cliente?
- Il cliente richiede operazioni complesse, di importo insolitamente o inaspettatamente elevato o sono caratterizzate da schemi anomali o imprevedibili, che non hanno uno scopo economico o legale evidente o una valida motivazione di ordine commerciale? Sussistono ragionevoli motivi per sospettare che il cliente stia cercando di eludere specifiche soglie, come quelle stabilite nell'articolo 11, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 o nel diritto nazionale, ove applicabile?

⁵ L'ABE ha emesso un parere relativo all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela a clienti richiedenti asilo e provenienti da paesi terzi o territori a rischio elevato; si veda l'indirizzo web <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-07+%28Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers%29.pdf>.



- Il cliente richiede livelli di riservatezza non necessari o irragionevoli? Ad esempio, il cliente è riluttante nel condividere informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela o sembra voler dissimulare la reale natura della propria attività?
- L'origine del patrimonio o l'origine dei fondi del cliente o del titolare effettivo sono facilmente spiegabili, ad esempio se derivano da un'attività lavorativa, da eredità o da investimenti? La spiegazione è plausibile?
- Il cliente si serve di prodotti e servizi in maniera coerente a quanto richiesto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo?
- Qualora il cliente non sia una persona residente, le sue esigenze potrebbero essere meglio soddisfatte altrove? Vi è un valido fondamento economico o legale che giustifichi la tipologia di servizio finanziario richiesto dal cliente? Si segnala alle imprese che l'articolo 16 della direttiva 2014/92/UE sancisce il diritto per i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione di ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tuttavia, tale diritto si applica solo nella misura in cui gli enti creditizi siano in grado di ottemperare ai propri obblighi di AML/CTF⁶.
- Il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro le cui attività potrebbero essere usate in modo improprio per finalità di finanziamento del terrorismo?

Paesi e aree geografiche

22. Nell'individuare il rischio associato a paesi e aree geografiche, le imprese dovrebbero considerare il rischio correlato a:
- a. i paesi in cui sono stabiliti il cliente o il titolare effettivo;
 - b. i paesi che sono la sede principale delle attività del cliente o del titolare effettivo e
 - c. i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo hanno rilevanti collegamenti personali.
23. È opportuno che le imprese considerino che la natura e la finalità del rapporto continuativo determineranno, di sovente, l'importanza relativa dei singoli fattori di rischio del paese o dell'area geografica (si vedano anche i paragrafi 36-38). Ad esempio:
- nel caso in cui i fondi impiegati nel rapporto continuativo siano stati prodotti all'estero, il livello di reati presupposto associati ad attività di riciclaggio e l'efficacia del sistema giuridico del paese assumeranno particolare rilievo;
 - qualora i fondi siano ricevuti da o inviati a paesi nei quali è noto che operino gruppi terroristici, le imprese dovrebbero considerare in quale misura ciò possa generare sospetti, sulla base delle informazioni di cui le imprese sono a conoscenza rispetto allo scopo e alla natura del rapporto;

⁶ Si veda, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 7, e l'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2014/92/UE.



- nel caso in cui il cliente sia un ente creditizio o un istituto finanziario, le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza del regime di AML/CFT e all'efficacia della vigilanza sulle misure di AML/CFT;
- laddove il cliente sia un veicolo societario o un trust, le imprese dovrebbero tenere in conto in che misura il paese, in cui il cliente e, ove applicabile, il titolare effettivo sono registrati, rispetti gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale.

24. I fattori di rischio che le imprese dovrebbero considerare per determinare l'efficacia del regime AML/CFT di un paese includono quanto segue:

- il paese è stato classificato dalla Commissione come caratterizzato da carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849? Nell'eventualità che le imprese abbiano rapporti con persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi che la Commissione ha individuato come aventi un rischio elevato di ML/TF, è necessario che le imprese applichino sempre le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela⁷;
- vi sono informazioni provenienti da una o più fonti credibili e attendibili rispetto alla qualità dei controlli in materia di AML/CFT in atto nel paese, incluse informazioni in merito alla qualità e all'efficacia delle misure di intervento e di vigilanza? Esempi delle fonti possibili includono i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) o da organismi regionali analoghi (un buon punto di partenza è rappresentato dalla sintesi (*executive summary*), dai risultati fondamentali (*key findings*) nonché dalla valutazione dell'osservanza delle raccomandazioni 10, 26 e 27, e dei risultati immediati (*Immediate Outcomes*) 3 e 4), l'elenco del GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi, le valutazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) e le relazioni del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme, FSAP*). Le imprese dovrebbero notare che l'appartenenza al GAFI o a organismi regionali analoghi (ad es. MoneyVal) non significa, di per sé, che il regime di AML/CFT del paese sia adeguato ed efficace.

Le imprese dovrebbero tenere a mente che la direttiva (UE) 2015/849 non riconosce l'«equivalenza» dei paesi terzi e che gli elenchi degli Stati membri dell'UE riguardanti i paesi equivalenti non sono più disponibili. Nella misura consentita dal diritto nazionale, le imprese dovrebbero essere in grado di individuare i paesi caratterizzati da un rischio inferiore, in linea con i presenti orientamenti e con l'allegato II della direttiva (UE) 2015/849.

25. I fattori di rischio che le imprese dovrebbero considerare nell'individuazione del livello di rischio di finanziamento del terrorismo associato a un paese includono quanto segue:

- vi sono informazioni, derivanti ad esempio da organi investigativi e di polizia o da fonti di informazione pubbliche credibili e affidabili, che fanno ritenere che un paese finanzi o supporti attività terroristiche o che gruppi che compiono reati con finalità di terrorismo operino in tale paese o sul suo territorio?

⁷ Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.



- Il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione comminate, ad esempio, dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea?
26. I fattori di rischio che le imprese dovrebbero prendere in considerazione nell'individuazione del livello di trasparenza e del rispetto degli obblighi fiscali di un paese includono quanto segue:
- sono disponibili informazioni provenienti da una o più fonti credibili o affidabili in relazione alla conformità del paese delle norme internazionali nel campo della trasparenza e dello scambio di informazioni in ambito fiscale? Esistono prove che le norme applicabili siano state attuate in maniera efficace? Gli esempi delle possibili fonti comprendono le relazioni del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), le quali valutano i paesi sulla base della trasparenza e dello scambio di informazioni a fini fiscali; valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni basato sullo standard comune di comunicazione (*Common Reporting Standard*); valutazioni in merito all'attuazione delle raccomandazioni 9, 24 e 25 del GAFI, nonché dei risultati immediati 2 e 5 emessi dal GAFI o da organismi regionali analoghi e delle valutazioni del FMI (ad es. le valutazioni del personale del FMI riguardanti i centri finanziari off-shore);
 - il paese ha rispettato ed efficacemente attuato lo standard comune di comunicazione sullo scambio automatico delle informazioni (*Common Reporting Standard on Automatic Exchange of Information*), adottato nel 2014 nell'ambito del G20?
 - il paese ha predisposto registri affidabili e accessibili relativi al titolare effettivo?
27. I fattori di rischio che le imprese dovrebbero tener presente nell'individuazione del rischio associato al livello di reati presupposto del riciclaggio includono quanto segue:
- vi sono informazioni provenienti da fonti pubbliche credibili e affidabili sul livello di ricorrenza dei reati presupposto del riciclaggio elencati nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, ad esempio corruzione, criminalità organizzata, reati fiscali e frode grave? Gli esempi includono gli indici di percezione della corruzione; le relazioni sui paesi OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione, nonché la Relazione mondiale sulla droga (*World Drug Report*) dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime*);
 - esistono informazioni provenienti da una o più fonti credibili e affidabili in merito alla capacità del sistema investigativo e giudiziario del paese di indagare e perseguire tali reati?

Fattori di rischio riguardanti prodotti, servizi e operazioni

28. Nell'individuazione del rischio associato a prodotti, servizi o operazioni, le imprese dovrebbero considerare il rischio correlato a quanto segue:
- a. il livello di trasparenza o opacità del prodotto, del servizio o dell'operazione offerti;



- b. la complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione; e
 - c. il valore o la dimensione del prodotto, del servizio o dell'operazione.
29. Fra i fattori di rischio che potrebbero assumere rilievo nel valutare il rischio associato alla trasparenza del prodotto, del servizio o dell'operazione si annovera quanto segue:
- in quale misura prodotti e servizi consentono al cliente o al titolare effettivo o alle strutture beneficiarie di restare nell'anonimato o favorire l'occultamento dell'identità degli stessi? Fra gli esempi di tali prodotti e servizi rientrano le azioni al portatore, i depositi fiduciari, i veicoli off-shore e alcuni trust, nonché soggetti giuridici, quali fondazioni che possono essere strutturate in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con società di comodo o con società aventi azionisti fiduciari;
 - in quale misura è possibile per un soggetto terzo che non sia parte del rapporto d'affari impartire istruzioni, ad esempio nel caso di alcune relazioni bancarie di corrispondenza?
30. I fattori di rischio che potrebbero essere rilevanti nel considerare il rischio associato alla complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione comprendono:
- in quale misura l'operazione è complessa e coinvolge una pluralità di parti o di paesi come, ad esempio, nel caso di alcune operazioni di *trade finance*? Le operazioni sono semplici, ad esempio si tratta di pagamenti regolari effettuati su un fondo pensione?
 - In quale misura prodotti o servizi consentono il pagamento da parte di soggetti terzi o accettano pagamenti superiori al dovuto ove non normalmente previsto? Laddove siano previsti pagamenti da parte di soggetti terzi, l'impresa è a conoscenza dell'identità di tali terzi? Si tratta ad esempio di un ente previdenziale statale o di un garante? Oppure, i prodotti e servizi sono finanziati esclusivamente mediante il trasferimento di fondi dal conto personale del cliente presso un altro istituto finanziario soggetto a norme e a vigilanza AML/CFT comparabili a quelle previste dalla direttiva (UE) 2015/849?
 - L'impresa comprende i rischi associati al proprio prodotto o servizio nuovo o innovativo, in particolare nel caso in cui questo comporti l'uso di nuove tecnologie o metodi di pagamento?
31. Fra i fattori di rischio che potrebbero assumere rilievo nel considerare il rischio associato al valore e alla dimensione del prodotto, del servizio o dell'operazione si annovera quanto segue:
- in quale misura prodotti o servizi sono considerati a elevata concentrazione di contante (come avviene per molti servizi di pagamento, ma anche per alcuni conti correnti)?
 - In quale misura prodotti o servizi agevolano o incoraggiano operazioni di valore elevato? Vi sono massimali rispetto al valore dell'operazione o al livello di premio che potrebbero limitare l'uso del prodotto o del servizio per ragioni di ML/TF?



Fattori di rischio legati ai canali di distribuzione

32. Nell'individuazione del rischio connesso alle modalità con cui il cliente ottiene prodotti o servizi richiesti sarebbe opportuno che le imprese considerassero il rischio in relazione a quanto segue:
- a. in quale misura il rapporto continuativo è condotto a distanza; e
 - b. la presenza di mediatori e intermediari a cui l'impresa potrebbe ricorrere, nonché la natura del rapporto che l'impresa ha con costoro.
33. Nella valutazione del rischio connesso alle modalità con cui il cliente ottiene prodotti o servizi richiesti, le imprese dovrebbero tenere in considerazione una serie di fattori, fra i quali si annoverano i seguenti:
- il cliente è fisicamente presente ai fini dell'identificazione? In caso negativo, l'impresa si è avvalsa di una modalità affidabile di adeguata verifica della clientela a distanza? Sono state adottate tutte le precauzioni atte a impedire la sostituzione di persona o il furto di identità?
 - Il cliente è stato sottoposto ad adeguata verifica da un'altra società facente parte del medesimo gruppo finanziario? In caso affermativo, in quale misura questa circostanza può essere vista come una garanzia che il cliente non esporrà l'impresa a un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo superiore a quello ordinario? Quali sono le azioni poste in essere dall'impresa per accertarsi che la società del gruppo applichi misure di adeguata verifica della clientela in linea con le norme in vigore nello Spazio economico europeo (SEE), coerentemente con quanto previsto dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/849?
 - Il cliente è stato sottoposto ad adeguata verifica da un altro soggetto obbligato, ad esempio una banca, che non è parte del medesimo gruppo? Questo soggetto terzo è un intermediario finanziario oppure la sua attività principale non è rappresentata dalla prestazione di servizi finanziari? Quali sono le strategie attuate dall'impresa per accertarsi che:
 - i. il soggetto terzo applichi misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione in linea con quelli previsti dalle disposizioni in vigore nello Spazio economico europeo e che sia sottoposto a vigilanza per quanto attiene al rispetto di questi obblighi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, come previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2015/849;
 - ii. ove richiesto, il soggetto terzo fornirà immediatamente le copie necessarie dei documenti raccolti nel processo di identificazione e di verifica come previsto, fra l'altro, dall'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/849; e
 - iii. la qualità delle misure di adeguata verifica della clientela adottate dal soggetto terzo è tale da poterle considerare affidabili?
 - Il cliente è stato sottoposto ad adeguata verifica da un agente con vincolo di mandato o un soggetto convenzionato, quindi senza contatto diretto da parte dell'impresa? In quale misura



l'impresa può ritenere che l'agente abbia ottenuto informazioni sufficienti utili a consentire all'impresa di conoscere il cliente e il livello di rischio associato al rapporto continuativo?

- Qualora si faccia ricorso al supporto di un agente sia indipendente che con vincolo di mandato, in che misura l'agente è coinvolto nella gestione ordinaria del rapporto con il cliente? In che modo ciò condiziona la conoscenza del cliente da parte dell'impresa e il processo di gestione nel continuo dei rischi?
- Qualora un'impresa si serva di un intermediario:
 - i. si tratta di un soggetto autorizzato soggetto ad obblighi antiriciclaggio di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849?
 - ii. È sottoposto a un'efficace azione di vigilanza antiriciclaggio? Vi sono elementi indicanti che il livello di conformità dell'intermediario alle previsioni della legislazione o della regolamentazione antiriciclaggio non sia adeguato? Ad esempio, l'intermediario è stato sanzionato per violazioni degli obblighi AML/CFT? L'intermediario ha sede in un paese con un elevato rischio di ML/TF?
 - iii. Qualora il soggetto terzo abbia sede in un paese terzo a elevato rischio individuato dalla Commissione come caratterizzato da carenze strategiche, le imprese non devono avvalersi di questo intermediario. Ad ogni modo, nella misura consentita dal diritto nazionale, anche in questi casi l'impresa può avvalersi di un intermediario con sede in un paese a rischio qualora si tratti di una succursale o una filiazione controllata a maggioranza da un'altra società con sede nell'UE e che l'impresa ritenga che il suddetto intermediario si conformi pienamente alle politiche e alle procedure del gruppo di appartenenza, come previsto dall'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/849⁸.

Valutazione del rischio di ML/TF

34. Le imprese dovrebbero sviluppare una visione completa dei fattori di rischio di ML/TF che le stesse hanno individuato, i quali, nel complesso, determineranno il livello di rischio di ML/TF connesso a un rapporto continuativo o a un'operazione occasionale.
35. In quanto parte di tale valutazione, le imprese possono decidere di ponderare in maniera differente i fattori sulla base della loro importanza relativa.

Ponderazione dei fattori di rischio

36. Nella ponderazione dei fattori di rischio, le imprese dovrebbero effettuare una valutazione fondata circa l'importanza dei diversi fattori di rischio nell'ambito di un rapporto continuativo o di un'operazione occasionale. Tale operazione comporta spesso l'assegnazione da parte delle imprese di «punti» ai diversi fattori; ad esempio, le imprese possono decidere che i

⁸ Articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.



legami personali di un cliente con un paese associato a un rischio di ML/TF più elevato assumono minor rilievo in virtù delle caratteristiche del prodotto richiesto.

37. Infine, il peso dato a ciascuno dei suddetti fattori è suscettibile di variazione sulla base della tipologia di prodotto, cliente (o categoria di cliente) e impresa. Nella ponderazione dei fattori di rischio, le imprese dovrebbero assicurare che:

- la ponderazione non sia eccessivamente influenzata da un unico fattore;
- le considerazioni economiche o di profitto non condizionino la classificazione del rischio;
- la ponderazione non determini una situazione tale per cui risulti impossibile classificare un rapporto continuativo come ad alto rischio;
- la ponderazione dell'impresa non prevalga sulle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 o della normativa nazionale che classificano alcune situazioni sempre ad alto rischio di riciclaggio;
- le stesse siano in grado di superare, ove necessario, i punteggi di rischio generati in maniera automatica. La motivazione a sostegno della decisione di superare i suddetti punteggi dovrebbe essere documentata in maniera appropriata.

38. Laddove l'impresa si serva di sistemi informatici automatizzati per attribuire i punteggi complessivi di rischio allo scopo di classificare i rapporti continuativi o le operazioni occasionali e non sviluppi in proprio tali sistemi ma li acquisti da un fornitore esterno, dovrebbe comprendere il funzionamento del sistema, nonché le modalità con le quali lo stesso combina i fattori di rischio per ottenere il punteggio di rischio complessivo. Un'impresa deve essere sufficientemente sicura che i punteggi assegnati riflettano la propria conoscenza del rischio di ML/TF e essere in grado di dimostrarlo all'autorità competente.

Classificazione dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali

39. A seguito della valutazione dei rischi, l'impresa dovrebbe classificare i rapporti continuativi e le operazioni occasionali in base al livello percepito di rischio di ML/TF.

40. Le imprese dovrebbero stabilire la modalità più appropriata con cui classificare il rischio. Ciò dipenderà dalla natura e dalla dimensione dell'attività dell'impresa, nonché dalle tipologie di rischio di ML/TF a cui questa è esposta. Benché le imprese classifichino spesso il rischio come alto, medio o basso, sono possibili altre classificazioni.

Gestione dei rischi: misure rafforzate e semplificate di adeguata verifica della clientela

41. La valutazione del rischio da parte di un'impresa dovrebbe contribuire all'individuazione dei settori di operatività nei quali concentrare gli sforzi di gestione del rischio di AML/CFT, sia nella fase di acquisizione di un cliente sia nello svolgimento di un rapporto continuativo.



42. In quanto parte integrante di questa fase, è necessario che le imprese applichino le misure di adeguata verifica della clientela previste dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849; tuttavia, le imprese possono stabilire la portata di tali misure in funzione del rischio. Le misure di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere di ausilio alle imprese per capire meglio il rischio correlato a singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.
43. L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 prevede che le imprese siano in grado di dimostrare alla rispettiva autorità competente che le misure di adeguata verifica della clientela adottate sono commisurate ai rischi di ML/TF.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

44. Se consentito dalla normativa nazionale, le imprese possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela in situazioni in cui il rischio di ML/TF associato a un rapporto continuativo sia stato valutato come basso. L'adeguata verifica semplificata della clientela non costituisce un'esenzione dell'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela. Tuttavia, le imprese possono adattare entità, tempistica o tipologia di ciascuna o di tutte le misure di adeguata verifica della clientela per renderle commisurate al basso rischio che le stesse hanno individuato.
45. Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela che le imprese possono applicare includono, fra l'altro:
- una modulazione dei tempi di esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela (ad esempio nel caso in cui il prodotto o l'operazione richiesta abbiano caratteristiche tali da ridurre il possibile utilizzo per finalità di ML/TF) mediante, ad esempio:
 - i. l'adempimento degli obblighi di verifica dell'identità del cliente o del titolare effettivo nel corso dell'instaurazione del rapporto continuativo o
 - ii. il rinvio della verifica dell'identità del cliente o del titolare effettivo al momento in cui le operazioni effettuate a valere sul rapporto continuativo superino una soglia stabilita o sia trascorso un periodo di tempo ragionevole dall'instaurazione del rapporto continuativo. Le imprese devono assicurarsi che:
 - a. ciò non dia luogo, di fatto, a un'esenzione dall'adeguata verifica della clientela: vale a dire che l'identità del cliente o del titolare effettivo devono, alla fine del processo, essere verificate;
 - b. la soglia o il periodo di tempo siano fissati a un livello ragionevolmente basso (benché, per quanto attiene al finanziamento del terrorismo, una soglia bassa di per sé potrebbe non essere sufficiente a ridurre il rischio);
 - c. dispongano di sistemi in atto per rilevare il raggiungimento della soglia o il trascorrere del periodo di tempo; e
 - d. non rinviino l'adeguata verifica della clientela né ritardino l'ottenimento



delle informazioni rilevanti in merito al cliente, ove la normativa applicabile, quale a titolo esemplificativo il regolamento (UE) 2015/847 o le disposizioni della normativa nazionale, stabilisca che le informazioni debbano essere acquisite nella fase iniziale.

- una modulazione della quantità di informazioni ottenute per finalità di identificazione, verifica o controllo costante del cliente, ad esempio attraverso:
 - i. la verifica dell'identità sulla base delle informazioni ottenute da un solo documento attendibile, credibile e indipendente o altra fonte di dati; o
 - ii. l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione della natura e dello scopo del rapporto continuativo, - nei casi in cui il prodotto è progettato unicamente per un particolare uso, come nel caso di un fondo pensionistico aziendale o una carta prepagata (cd. buono-regalo) utilizzabile per acquisti in un centro commerciale;
 - una modulazione nella qualità della fonte di informazioni utilizzata per finalità di identificazione, verifica o controllo costante, ad esempio attraverso:
 - i. l'utilizzo, ai fini della verifica dell'identità del titolare effettivo, delle sole informazioni fornite dal cliente senza che si faccia ricorso a una fonte indipendente (questo non è consentito nel processo di verifica dell'identità del cliente): o
 - ii. laddove il rischio associato a tutti gli aspetti del rapporto sia molto basso, basarsi sul criterio della provenienza dei fondi per ritenere soddisfatti alcuni degli obblighi di adeguata verifica, laddove, ad esempio, i fondi derivino da pagamenti di sussidi pubblici o siano stati trasferiti a partire da un conto intestato allo stesso cliente presso un intermediario finanziario con sede nello Spazio economico europeo;
 - una modulazione nella frequenza degli aggiornamenti e delle revisioni dei dati raccolti a fini di adeguata verifica in relazione al rapporto continuativo, prevedendo, ad esempio, di aggiornare questi dati unicamente al ricorrere di una specifica circostanza (ad esempio, laddove il cliente cerchi di ottenere un nuovo prodotto o servizio o qualora una determinata soglia di operazione sia stata raggiunta). Le imprese devono assicurarsi che ciò non comporti, di fatto, un'esenzione dall'obbligo di mantenere aggiornate le informazioni di adeguata verifica della clientela;
 - una modulazione della frequenza e dell'intensità del controllo delle operazioni, ad esempio prevedendo che il controllo costante delle operazioni abbia ad oggetto solo quelle al di sopra di una certa soglia. Laddove scelgano di avvalersi di questa possibilità, le imprese sono tenute a garantire non solo che la soglia sia fissata a un livello ragionevole, ma anche che abbiano sistemi in atto per l'identificazione delle operazioni collegate, le quali, nel complesso, potrebbero superare suddetta soglia.
46. Il titolo III elenca ulteriori misure semplificate di adeguata verifica della clientela che potrebbero essere particolarmente rilevanti in diversi settori.



47. Le informazioni ottenute da un'impresa in applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela devono consentire alla stessa di essere ragionevolmente sicura della fondatezza della propria valutazione di basso rischio associato al rapporto. Inoltre, tali misure devono essere sufficienti a offrire al cliente la quantità di informazioni necessarie riguardanti la natura del rapporto continuativo, affinché sia possibile individuare operazioni anomale o sospette. Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela non esonerano gli intermediari dal segnalare operazioni sospette all'UIF.
48. Qualora vi siano indizi sul fatto che il rischio possa non essere basso, ad esempio laddove vi siano motivi per sospettare che siano stati effettuati tentativi di attività di ML/TF o nel caso in cui l'impresa nutra dei dubbi circa la veridicità delle informazioni ottenute, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela non sono applicabili⁹. Analogamente, ove si verificano situazioni caratterizzate da un rischio elevato di ML/TF e vi sia quindi l'obbligo di applicare misure rafforzate di adeguata verifica, quelle semplificate non devono essere applicate.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

49. Le imprese sono obbligate ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni caratterizzate da rischio elevato al fine di gestire e attenuare in maniera adeguata i rischi¹⁰. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela non possono essere sostituite dalle misure ordinarie di adeguata verifica della clientela, ma devono essere applicate in aggiunta ad esse.
50. La direttiva (UE) 2015/849 indica casi specifici che devono sempre essere considerati dalle imprese come a rischio elevato:
- i. quando il cliente o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta¹¹;
 - ii. laddove un'impresa stabilisca un rapporto di corrispondenza con un ente corrispondente di uno stato al di fuori del SEE¹²;
 - iii. nel caso in cui un'impresa si rapporti con persone fisiche o entità giuridiche stabilite in paesi terzi a rischio elevato¹³ e
 - iv. tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato o tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno un evidente scopo economico o legale¹⁴.
51. La direttiva (UE) 2015/849 enuncia specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le imprese sono tenute ad adottare:
- i. nel caso in cui il cliente o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta;

⁹ Articolo 11 lettere e) e f) e articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

¹⁰ Articoli 18-24 della direttiva (UE) 2015/849.

¹¹ Articoli 20-24 della direttiva (UE) 2015/849.

¹² Articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.

¹³ Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

¹⁴ Articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.



- ii. nei riguardi di rapporti di corrispondenza con corrispondenti di paesi terzi; e
- iii. in merito a tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato o schemi anomali di operazione, che non hanno uno scopo economico o legale evidente.

Le imprese dovrebbero ricorrere a ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in caso queste siano commisurate al rischio di ML/TF che le stesse hanno individuato.

Persone politicamente esposte

52. Le imprese che identifichino come persona politicamente esposta un cliente o un titolare effettivo, devono sempre:
- adottare misure atte a stabilire quale sia l'origine del patrimonio o l'origine dei fondi da impiegare nel rapporto continuativo, affinché l'impresa sia certa di non gestire proventi derivanti da corruzione o da altre attività criminali. Le misure che le imprese dovrebbero adottare per stabilire l'origine del patrimonio o l'origine dei fondi della persona politicamente esposta dipenderà dal grado di rischio associato al rapporto continuativo. Le imprese dovrebbero verificare l'origine del patrimonio o l'origine dei fondi sulla base di dati, documenti o informazioni affidabili e indipendenti, laddove il rischio associato a una persona politicamente esposta sia particolarmente elevato;
 - ottenere l'autorizzazione da parte di un dirigente di alto livello per avviare o proseguire un rapporto continuativo con una persona politicamente esposta. L'adeguata posizione gerarchica necessaria per l'autorizzazione dovrebbe essere determinata in funzione dell'aumento di rischio correlato con il rapporto continuativo. Inoltre, l'alto dirigente incaricato di approvare il rapporto d'affari con una persona politicamente esposta deve rivestire una posizione ed una possibilità di controllo sufficienti a prendere decisioni consapevoli sui fattori che possono incidere in maniera diretta sul profilo di rischio dell'impresa;
 - nell'esaminare se il rapporto con una persona politicamente esposta possa essere approvato, l'alto dirigente dovrebbe basare la propria decisione sul livello di rischio di ML/TF a cui l'impresa sarebbe esposta qualora avviasse il rapporto continuativo, nonché quanto quest'ultima sia preparata a gestire efficacemente tale rischio;
 - sottoporre a un controllo costante rafforzato le operazioni e il rischio associato al rapporto continuativo. Le imprese dovrebbero individuare le operazioni anomale ed esaminare regolarmente le informazioni in loro possesso al fine di garantire che qualsiasi informazione nuova o in via di emersione suscettibile di influenzare la valutazione del rischio sia individuata in maniera tempestiva. La frequenza del controllo costante dovrebbe essere stabilita sulla base del livello di rischio elevato associato al rapporto.



53. Le imprese devono applicare tutte queste misure alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e ai soggetti con cui essi intrattengono notoriamente stretti legami, nonché adeguare l'entità di tali misure in funzione del rischio¹⁵.

Rapporti di corrispondenza

54. Le imprese devono adottare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso in cui abbiano rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un rispondente di un paese terzo¹⁶. Le imprese sono tenute ad applicare tutte le suddette misure e dovrebbero adeguarne l'entità in funzione del rischio.
55. Le imprese dovrebbero consultare il titolo III per gli orientamenti sulle misure rafforzate di verifica della clientela relativamente a rapporti bancari di corrispondenza. Tali orientamenti possono rivelarsi utili anche per le imprese che intrattengono altri tipi di rapporti di corrispondenza.

Operazioni anomale

56. Le imprese dovrebbero attuare strategie e procedure atte a rilevare operazioni o schemi di operazione anomali. Qualora un'impresa rilevi operazioni che siano anomale in quanto:
- di importo maggiore rispetto a quanto di solito previsto dall'impresa sulla base della propria conoscenza del cliente, del rapporto continuativo o della categoria di appartenenza del cliente;
 - caratterizzate da uno schema anomalo o inatteso rispetto alla consueta attività del cliente o agli schemi di operazione associati con clienti, prodotti o servizi analoghi; oppure
 - molto complesse in confronto ad altre, analoghe operazioni associate a tipologie simili di clientela, prodotti o servizi e, l'impresa non è a conoscenza di una specifica finalità economica o legale di queste operazioni oppure nutre dubbi sulla veridicità delle informazioni ricevute, essa deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
57. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere sufficienti per consentire all'impresa di determinare se le operazioni siano sospette e devono comprendere almeno:
- l'adozione di misure ragionevoli e atte alla comprensione del contesto e delle finalità di tali operazioni, ad esempio stabilendo l'origine e la destinazione dei fondi o raccogliendo maggiori informazioni sull'attività del cliente allo scopo di valutare con quale probabilità il cliente possa compiere operazioni di questo tipo; e

¹⁵ Articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.

¹⁶ Articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.



- un'attività di controllo del rapporto continuativo e delle operazioni successive più frequente e più orientata a cogliere anche i dettagli. Un'impresa può decidere di controllare singole operazioni nei casi in cui tale controllo sia commisurato al rischio che la stessa ha individuato.

Paesi terzi ad alto rischio e altre situazioni ad alto rischio

58. Nelle relazioni con persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi individuati dalla Commissione come ad alto rischio¹⁷ e in tutte le altre situazioni ad alto rischio, le imprese dovrebbero adottare una decisione consapevole in merito a quali misure rafforzate di adeguata verifica della clientela siano appropriate per ciascuna situazione ad alto rischio. La tipologia appropriata di misure di adeguata verifica rafforzata, inclusa l'entità delle ulteriori informazioni richieste, e delle misure di controllo rafforzate, dipenderà dal motivo per il quale un'operazione occasionale o un rapporto continuativo sono stati classificati come ad alto rischio.
59. Alle imprese non è richiesto di adottare, in tutti i casi, tutte le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di seguito elencate. Ad esempio, in alcune situazioni ad alto rischio potrebbe essere opportuno limitarsi ad eseguire un controllo costante rafforzato nello svolgimento del rapporto continuativo.
60. Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le imprese dovrebbero impiegare possono comprendere:
- un aumento del quantità di informazioni ottenute ai fini dell'adeguata verifica della clientela:
 - i. informazioni sull'identità del cliente o del titolare effettivo o sull'assetto proprietario e di controllo del cliente per essere certi di comprendere appieno il rischio associato con il rapporto continuativo. Ciò può includere l'ottenimento e la valutazione di informazioni in merito alla reputazione del cliente e del titolare effettivo e la valutazione delle informazioni negative sul conto del cliente o del titolare effettivo. Alcuni esempi:
 - a. informazioni riguardanti familiari e partner commerciali stretti;
 - b. informazioni concernenti le attività d'affari passate e presenti del cliente e del titolare effettivo e
 - c. ricerca sui mezzi di informazione di notizie negative.
 - ii. Informazioni in merito alla natura prevista del rapporto continuativo, al fine di verificare che la natura e lo scopo del rapporto continuativo siano legittimi e accrescere la completezza del profilo di rischio del cliente. Queste possono annoverare informazioni su:
 - a. il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni suscettibili di transitare sul conto, allo scopo di porre l'impresa nelle condizioni di poter individuare gli scostamenti che potrebbero far sorgere sospetti (in alcuni casi può rivelarsi appropriato

¹⁷ Articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.



richiedere prove);

- b. il motivo per il quale il cliente è alla ricerca di un determinato prodotto o servizio, in particolar modo quando non è chiara la ragione per la quale le esigenze del cliente non possono essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
 - c. la destinazione dei fondi;
 - d. la natura dell'attività del cliente o del titolare effettivo per permettere all'impresa una migliore comprensione della possibile natura del rapporto continuativo.
- accrescere la qualità delle informazioni ottenute ai fini dell'adeguata verifica della clientela, al fine di verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo, anche tramite:
 - i. la richiesta che il primo pagamento sia effettuato a partire da un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a regole di adeguata verifica non meno stringenti e di quelle previste nel capo II della direttiva (UE) 2015/849; o
 - ii. la verifica che il patrimonio e i fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo, non provengano da attività criminose e che l'origine del patrimonio o l'origine dei fondi siano coerenti con ciò che l'impresa sa del cliente e con la natura del rapporto continuativo. In alcuni casi, ove il rischio associato con il rapporto sia particolarmente alto, verificare l'origine del patrimonio e l'origine dei fondi potrebbe essere l'unico strumento appropriato per attenuare il rischio. L'origine dei fondi o del patrimonio può essere accertata, tra l'altro, facendo riferimento alle dichiarazioni in materia di IVA e imposte sul reddito, a copie di conti sottoposti a revisione, alle buste paga, ad atti pubblici o a inchieste di media indipendenti.
 - l'aumento della frequenza degli aggiornamenti per avere la ragionevole certezza di essere sempre in grado di gestire il rischio correlato al singolo rapporto continuativo o per giungere alla conclusione che il rapporto non corrisponda più alla propensione al rischio dell'impresa nonché per contribuire all'individuazione delle operazioni da sottoporre a ulteriore revisione, ad esempio tramite:
 - i. l'incremento della frequenza delle revisioni del rapporto continuativo per determinare se il profilo di rischio del cliente abbia subito variazioni e se il rischio resti gestibile;
 - ii. ottenere l'autorizzazione da parte del dirigente di alto livello prima di avviare o proseguire il rapporto continuativo al fine di garantire che il dirigente di alto livello sia consapevole del rischio a cui l'impresa è esposta e che possa assumere una decisione informata al riguardo;
 - iii. riesaminare il rapporto d'affari più regolarmente per assicurare che ogni variazione del profilo di rischio del cliente sia identificata, valutata e, ove necessario, gestita



- iv. svolgere controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, al fine di individuare operazioni anomale o inattese che potrebbero generare il sospetto di ML/TF. Ciò può includere la verifica della destinazione dei fondi e l'individuazione delle ragioni alla base di determinate operazioni.
61. Il titolo III elenca ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, le quali possono essere particolarmente rilevanti in diversi settori.

Ulteriori considerazioni

62. Le imprese non dovrebbero avviare un rapporto continuativo laddove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non ritengano che lo scopo e la natura del rapporto d'affari siano legittimi o non reputino di essere in grado di gestire in maniera efficace il rischio di poter essere utilizzati quali mezzo per finalità di ML/TF. Qualora il rapporto continuativo d'affari sia già in essere, l'impresa dovrebbe porvi fine o sospendere le operazioni fino al momento in cui potrà essere chiuso, secondo le indicazioni degli organi investigativi e di polizia, se del caso.
63. Qualora le imprese abbiano ragioni fondate di sospettare che vi siano tentativi di ML/TF, le imprese sono tenute a darne segnalazione all'UIF di competenza.
64. Le imprese dovrebbero notare che l'adozione di un approccio basato sul rischio non richiede, di per sé, il rifiuto o l'interruzione dei rapporti continuativi con intere categorie di clienti, le quali sono state associate dalle imprese stesse ad un rischio più elevato di ML/TF, dal momento che il rischio correlato con singoli rapporti continuativi varierà, anche all'interno della medesima categoria.

Controllo costante e aggiornamento

Valutazione del rischio

65. Le imprese dovrebbero revisionare le proprie valutazioni sia del rischio di ML/TF correlato ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, sia dei fattori di rischio sottostanti, al fine di assicurare che la propria valutazione del rischio di ML/TF rimanga aggiornata e adeguata. Le imprese dovrebbero valutare le informazioni ottenute nel quadro del controllo costante del rapporto continuativo e verificare se ciò generi ripercussioni sulla valutazione del rischio.
66. In aggiunta, le imprese dovrebbero disporre di sistemi e controlli atti a individuare i rischi di ML/TF emergenti, nonché essere in grado di valutare tali rischi e, ove adeguato, includerli in maniera tempestiva nelle valutazioni del rischio connesso alla propria area di attività e quello legato al singolo rapporto.
67. Fra gli esempi dei sistemi e dei controlli che le imprese dovrebbero porre in essere per individuare i rischi in crescita figurano:



- processi finalizzati a garantire che le informazioni acquisite siano sottoposte a revisione con regolarità per individuare tendenze e problematiche in crescita, in relazione sia al singolo rapporto continuativo sia all'attività dell'impresa.

Processi volti ad assicurare che l'impresa consulti regolarmente le fonti informative rilevanti, come quelle specificate nei paragrafi 15 e 16 dei presenti orientamenti. Ciò dovrebbe prevedere, in particolare:

- i. l'esame costante delle notizie provenienti dai media rilevanti per i settori o i paesi in cui l'impresa è attiva;
 - ii. il controllo sistematico dei comunicati e dei rapporti emessi dagli organi investigativi e di polizia;
 - iii. la garanzia che l'impresa venga a conoscenza delle variazioni nei comunicati attinenti le minacce di terrorismo e nelle misure restrittive (applicate a taluni paesi) non appena si verificano, ad esempio, mediante il controllo periodico dei comunicati in materia di terrorismo e la ricerca di aggiornamenti sulle misure restrittive; nonché
 - iv. il controllo regolare delle analisi tematiche e delle analoghe pubblicazioni diffuse dalle autorità competenti.
- Processi per l'acquisizione e la revisione delle informazioni sui rischi collegati a nuovi prodotti.
 - Collaborazione con altri rappresentanti del settore e con altre autorità competenti (ad es. tavole rotonde, conferenze e strutture di formazione) nonché processi per mettere al corrente il personale interessato dei risultati di quest'attività di collaborazione.
 - Stabilire una cultura della condivisione delle informazioni all'interno dell'impresa e una solida deontologia societaria.
68. Esempi di sistemi e di controlli che le imprese dovrebbero porre in essere per assicurare che le loro valutazioni del rischio a livello di singolo rapporto e a livello di settore di attività restino aggiornate comprendono, tra l'altro:
- stabilire una data alla quale svolgere l'aggiornamento successivo della valutazione del rischio, ad esempio il 1° marzo di ogni anno, onde garantire che i rischi nuovi o in crescita siano contemplati nelle valutazioni del rischio. Qualora l'impresa sia consapevole che sia comparso un nuovo rischio o che uno già esistente sia aumentato, ciò dovrebbe risultare in sede di valutazioni del rischio non appena possibile;
 - registrazione meticolosa delle problematiche riscontrate nel corso dell'anno che potrebbero influenzare le valutazioni del rischio, quali segnalazioni interne di operazioni sospette, mancata conformità e informazioni dal personale agli sportelli.
69. In maniera analoga a quanto avviene per le valutazioni del rischio iniziali, qualsiasi aggiornamento alla valutazione del rischio e qualsiasi correzione delle correlate misure di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere proporzionati e commisurati al rischio di ML/TF.



Sistemi e controlli

70. È opportuno che le imprese provvedano ad assicurare che i propri sistemi e controlli di gestione del rischio, in particolare quelli relativi all'applicazione del livello appropriato di misure di adeguata verifica della clientela, siano efficaci e proporzionati.

Tenuta della documentazione

71. Le imprese dovrebbero registrare e documentare le proprie valutazioni del rischio correlate ai rapporti continuativi, nonché ogni variazione delle valutazioni del rischio nell'ambito delle revisioni e dei controlli, per assicurare che possano dimostrare alle autorità competenti che le loro valutazioni del rischio e le misure di gestione del rischio associate siano adeguate.



Titolo III - Orientamenti settoriali

72. Gli orientamenti settoriali contenuti nel titolo III integrano le indicazioni generali del titolo II dei presenti orientamenti. Andrebbero letti in abbinamento al titolo II dei presenti orientamenti.
73. I fattori di rischio descritti in ciascun capitolo del titolo III non hanno carattere esaustivo. Le imprese dovrebbero adottare una visione complessiva del rischio associato con la situazione e notare che la presenza di fattori di rischio isolati non sposta necessariamente un rapporto continuativo o un'operazione occasionale in una categoria di rischio superiore o inferiore.
74. Inoltre, ogni capitolo del titolo III fornisce esempi delle misure di adeguata verifica della clientela che le imprese dovrebbero applicare, in funzione al rischio, a situazioni ad alto rischio e, nella misura consentita dalla normativa nazionale, in quelle a basso rischio. Tali esempi non sono esaustivi e le imprese dovrebbero decidere quali siano le misure di adeguata verifica della clientela più appropriate, in linea con il livello e la tipologia di rischio di ML/TF che le stesse hanno individuato.



Capitolo 1. Orientamenti settoriali per le banche corrispondenti

75. Il presente capitolo fornisce orientamenti sui rapporti bancari di corrispondenza come definiti nell'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849. I presenti orientamenti si applicano, ove compatibili, anche alle imprese che offrono servizi di corrispondenza analoghi, secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 8, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.
76. In un rapporto bancario di corrispondenza, il corrispondente fornisce servizi bancari al rispondente, in modo diretto o nell'interesse dei clienti del rispondente. Solitamente il corrispondente non ha un rapporto continuativo con i clienti del rispondente e, di norma, non viene a conoscenza della loro identità né della natura o dello scopo delle operazioni sottostanti, a meno che tali informazioni non figurino nelle istruzioni di pagamento.
77. Le banche dovrebbero considerare i seguenti fattori di rischio e misure, fermo restando quanto previsto nel titolo II dei presenti orientamenti.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

78. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
- il conto può essere utilizzato da altre banche rispondenti che intrattengono un rapporto diretto con il rispondente, ma non con il corrispondente (conti *nesting* o con compensazione a valle). In altri termini, il corrispondente fornisce in maniera indiretta servizi ad altre banche che non sono il rispondente.
 - All'interno del gruppo del rispondente, altri enti, non sottoposti all'adeguata verifica da parte del corrispondente, possono servirsi del conto.
 - Tra i servizi si annoverano l'apertura di un conto di passaggio, il quale consente ai clienti del rispondente di effettuare operazioni direttamente sul conto del rispondente.
79. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio.
- Il rapporto è circoscritto a una funzionalità di Relationship Management Application (RMA) di SWIFT, progettata per gestire le comunicazioni tra istituti finanziari. In un rapporto di RMA di SWIFT, il rispondente o la controparte non hanno un rapporto qualificabile come conto di pagamento.
 - Le banche agiscono in nome e per conto proprio, anziché eseguire le operazioni per conto dei propri clienti sottostanti, ad esempio quando, nel caso di servizi di cambio di valuta estera tra due banche, le banche agiscano in nome e per conto proprio e il regolamento dell'operazione



non comporti un pagamento in favore di terzi. Nei suddetti casi, l'operazione avviene per conto della banca rispondente.

- L'operazione riguarda la vendita, l'acquisto o il pegno di titoli in mercati regolamentati, ad esempio quando si agisce in qualità di o ci si avvale di un depositario con accesso diretto, di solito mediante un partecipante locale, a un sistema di regolamento titoli, europeo o di paesi terzi.

Fattori di rischio relativi ai clienti

80. I seguenti fattori potrebbero contribuire ad aumentare il rischio.

- Le politiche di AML/CFT del rispondente, nonché i sistemi e i controlli che il rispondente pone in essere per attuarle non sono di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.
- Il rispondente non è soggetto a un'adeguata azione di vigilanza in materia di AML/CFT.
- Il rispondente, la relativa impresa madre o un'impresa appartenente al medesimo gruppo del rispondente sono stati recentemente destinatari di misure d'intervento o sanzioni amministrative in seguito all'adozione di politiche e procedure di AML/CFT inadeguate e/o all'infrazioni degli obblighi di AML/CFT.
- Il rispondente svolge una parte significativa della sua attività in settori associati a livelli più elevati di rischio di ML/TF. Ad esempio, il rispondente esercita in misura significativa attività di rimessa o attività per conto di soggetti che offrono servizi di rimessa o di cambio valuta, con soggetti non residenti nel paese in cui il rispondente ha sede o in una valuta diversa da quella in circolazione in tale paese.
- Nella struttura proprietaria o nell'alta dirigenza del rispondente sono presenti persone politicamente esposte, soprattutto in quei casi in cui una persona politicamente esposta possa esercitare un'influenza significativa sul rispondente, la reputazione, l'integrità o l'idoneità della persona politicamente esposta in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di personale che riveste ruoli chiave destano preoccupazioni o la persona politicamente esposta proviene da un paese associato a un più alto rischio di ML/TF. Le imprese dovrebbero porre particolare attenzione ai paesi nei quali la corruzione è percepita come sistematica o diffusa.
- Lo storico relativo al rapporto continuativo con il rispondente genera preoccupazioni, ad esempio in ragione dell'entità delle operazioni che non sono compatibili con le aspettative del corrispondente, sulla base della conoscenza che quest'ultimo ha della natura e delle dimensioni del rispondente.

81. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio. Il corrispondente ritiene che:

- i controlli di AML/CFT del rispondente siano di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva(UE) 2015/849;
- il rispondente appartenga al medesimo gruppo del corrispondente, non abbia sede in un paese associato a un rischio di ML/TF più elevato e si conformi in maniera efficace alle norme



AML del gruppo, le quali non sono meno rigorose di quelle indicate dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

82. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

Il rispondente ha sede in un paese associato a un più alto rischio di ML/TF. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi

- i. caratterizzati da livelli significativi di corruzione e/o di commissione di altri reati presupposto legati al riciclaggio di denaro;
 - ii. il cui sistema giuridico e giudiziario non è in grado di esercitare un'effettiva repressione di tali reati;
 - iii. privi di un'efficace azione di vigilanza in materia di AML/CFT¹⁸.
- Il rispondente svolge una parte significativa della sua attività con clienti che hanno sede in un paese associato a un più alto rischio di ML/TF.
 - L'impresa madre del rispondente ha la sua sede principale o è costituita in un paese associato a un più alto rischio di ML/TF.

83. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio.

- Il rispondente ha sede in un paese membro dello Spazio Economico Europeo.
- Il rispondente ha sede in un paese terzo, nel quale vigono obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 e dove tali obblighi vengono effettivamente attuati in maniera incisiva [malgrado ciò, i corrispondenti dovrebbero tenere a mente che ciò non li esime dall'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849].

Misure

84. A tutti i corrispondenti è richiesto di svolgere l'adeguata verifica della clientela sul rispondente, in quanto cliente del corrispondente, in funzione del rischio¹⁹. Ciò significa che i corrispondenti sono tenuti a:

- individuare e verificare l'identità del rispondente e del relativo titolare effettivo. In tale ambito, i corrispondenti dovrebbero ottenere informazioni sull'attività e sulla reputazione del rispondente sufficienti per stabilire che il rischio di riciclaggio di denaro correlato al rispondente non sia aumentato. In particolare, i corrispondenti dovrebbero:

¹⁸ Consultare anche il titolo II, paragrafi 22-27.

¹⁹ Articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849.



- i. ottenere informazioni in merito alla gestione del rispondente e valutare la rilevanza, per finalità di prevenzione della criminalità finanziaria, di ogni legame che i soggetti preposti alla gestione o i proprietari del rispondente possano avere con persone politicamente esposte o altri soggetti ad alto rischio, nonché
 - ii. valutare, in funzione del rischio, se sia appropriato acquisire informazioni relative alle principali aree di attività del rispondente, alle tipologie di clienti che attira e alla qualità dei sistemi e dei controlli AML da esso adottati (includere le informazioni disponibili pubblicamente in merito a recenti sanzioni penali o amministrative per mancate misure di AML). Qualora il rispondente sia una succursale, una filiazione o una società collegata, i corrispondenti dovrebbero tener conto anche dello status, della reputazione e dei controlli AML dell'impresa madre.
 - Individuare e documentare la natura e lo scopo del servizio fornito, nonché le rispettive responsabilità di ciascun ente. Ciò potrebbe includere la definizione, in forma scritta, dell'estensione del rapporto, quali prodotti e servizi saranno forniti, nonché in quale modo e chi si servirà della funzione di banca di corrispondenza (ad es. se può essere utilizzata da altre banche in virtù del loro rapporto con il rispondente).
 - Controllare costantemente il rapporto continuativo, incluse le operazioni, al fine di individuare le variazioni nel profilo di rischio del rispondente e rilevare comportamenti anomali o sospetti, tra cui attività non coerenti con lo scopo dei servizi forniti o contrari agli impegni assunti dal corrispondente e dal rispondente. Nel caso in cui la banca corrispondente conceda ai clienti del rispondente un accesso diretto ai conti (ad es. conti di passaggio o *nested accounts*), sarebbe opportuno svolgere un costante controllo rafforzato sul rapporto continuativo. Data la natura dei rapporti bancari di corrispondenza i controlli sulle operazioni sono normalmente effettuati dopo l'esecuzione delle stesse.
 - Assicurarci che le informazioni possedute ai fini dell'adeguata verifica della clientela siano aggiornate.
85. I corrispondenti devono, in aggiunta, verificare che il rispondente non consente che i propri conti siano utilizzati da parte di una banca di comodo²⁰, in conformità dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/849. Ciò può includere una richiesta rivolta al rispondente circa la conferma di assenza di rapporti con banche di comodo, la visione di tutti i passaggi rilevanti nelle politiche e nelle procedure del rispondente o l'esame delle informazioni pubblicamente disponibili, quali disposizioni giuridiche che impediscono di ricorrere a banche di comodo.
86. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con enti rispondenti di paesi terzi, l'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849 stabilisce che il corrispondente debba adottare anche specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, oltre a quelle di adeguata verifica della clientela definite nell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849.

²⁰ Articolo 3, paragrafo 17, della direttiva (UE) 2015/849.



87. La direttiva (UE) 2015/849 non impone ai corrispondenti l'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela ai singoli clienti del rispondente.
88. I corrispondenti dovrebbero tener presente che i questionari relativi all'adeguata verifica della clientela forniti dalle organizzazioni internazionali non sono in genere strutturati appositamente per essere di ausilio ai corrispondenti nell'assolvere ai propri obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849. Nel decidere se ricorrere o meno a tali questionari, i corrispondenti dovrebbero assicurarsi che essi siano sufficienti a rispettare gli obblighi posti a carico dei corrispondenti dalla direttiva (UE) 2015/849 e, ove necessario, adottare misure aggiuntive.

Rispondenti con sede in paesi non appartenenti al SEE

89. Qualora il rispondente abbia sede in un paese terzo, l'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849 fa obbligo ai corrispondenti di applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, oltre a quelle di adeguata verifica della clientela stabilite dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849.
90. I corrispondenti sono tenuti all'applicazione di tutte queste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti di ogni rispondente con sede in un paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo. Tuttavia, i corrispondenti possono modulare le suddette misure in funzione del rischio. Ad esempio, qualora, sulla base di adeguate analisi, il corrispondente sia ragionevolmente convinto che il rispondente abbia sede in un paese terzo caratterizzato da un regime efficace di AML/CFT e da un'efficace azione di vigilanza sulla conformità ai relativi obblighi e che, inoltre, non vi siano ragioni di sospettare che le procedure e le politiche del rispondente in materia di AML siano o siano state di recente valutate come inadeguate, allora è consentito svolgere la valutazione dei controlli in materia di AML del rispondente in maniera non eccessivamente dettagliata.
91. I corrispondenti dovrebbero documentare sempre, in modo opportuno, le proprie misure di adeguata verifica della clientela e quelle rafforzate di adeguata verifica della clientela, nonché i propri processi decisionali.
92. L'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849 fa obbligo ai corrispondenti di adottare misure basate sul rischio per:
- acquisire informazioni sufficienti sull'ente rispondente allo scopo di comprendere a pieno la natura delle sue attività onde determinare in quale misura tale attività esponga il corrispondente a un maggior rischio di riciclaggio di denaro. Ciò dovrebbe includere misure atte a comprendere e valutare i rischi della natura del portafoglio clienti del rispondente, nonché la tipologia di attività che il rispondente svolgerà attraverso il conto di corrispondenza.
 - Stabilire sulla scorta di informazioni pubblicamente disponibili la reputazione dell'ente e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto. Ciò significa che il corrispondente dovrebbe valutare la misura entro la quale può fare affidamento sul fatto che il rispondente è adeguatamente



sottoposto a vigilanza a fini di conformità agli obblighi di AML. Alcune risorse pubblicamente disponibili, ad esempio le valutazioni del GAFI o del FSAP, le quali contengono sezioni sulla vigilanza efficace, possono essere di ausilio ai corrispondenti nel valutare quanto descritto poc'anzi.

- Valutazione dei controlli di AML/CFT dell'ente rispondente. Ciò comporta che il corrispondente debba condurre una valutazione qualitativa del quadro di controllo interno del rispondente in materia di AML/CFT e non ottenere unicamente una copia delle politiche e delle procedure di AML del rispondente. Tale valutazione dovrebbe essere documentata in maniera appropriata. In linea con l'approccio basato sul rischio, laddove il rischio sia specialmente alto e, in particolare, ove il volume delle operazioni bancarie di corrispondenza sia sostanzioso, il corrispondente dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche a campione allo scopo di accertare che le politiche e le procedure di AML del rispondente siano attuate efficacemente.
- Prima di stabilire nuovi rapporti di corrispondenza, ottenere l'approvazione da parte di un alto dirigente, definito nell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2015/849. L'alto dirigente autorizzante non dovrebbe essere il promotore del rapporto; inoltre, più è elevato il rischio correlato al rapporto, più elevata deve essere la posizione del dirigente che lo approva. I corrispondenti dovrebbero tenere informato l'alto dirigente dei rapporti bancari di corrispondenza ad alto rischio, nonché delle misure che il corrispondente adotta per gestire il rischio in modo efficace.
- Documentare le reciproche responsabilità di ciascun ente. A tale obbligo si può adempiere facendo riferimento alle condizioni generali del corrispondente; tuttavia, quest'ultimo è tenuto a definire, per iscritto, in quale modalità e chi possa servirsi del servizio bancario di corrispondenza (ad es. se può essere utilizzato da altre banche in virtù del rapporto con il rispondente), nonché quali siano le responsabilità in materia di AML/CFT del rispondente. Nel caso in cui il rischio associato con il rapporto sia alto, potrebbe essere appropriato per il corrispondente appurare che il rispondente si conformi alle proprie responsabilità, discendenti dall'accordo in questione, ad esempio mediante un controllo ex post.
- Per quanto concerne i conti di passaggio e quelli *nested*, il corrispondente deve accertarsi che l'ente creditizio o l'istituto finanziario rispondente abbia verificato l'identità e eseguito l'adeguata verifica del cliente avente accesso diretto ai conti del corrispondente e che sia in grado di fornire i dati di adeguata verifica della clientela all'ente corrispondente su richiesta. Il corrispondente dovrebbe cercare di ottenere conferma da parte del rispondente che i dati pertinenti possono essere forniti su richiesta.

Rispondenti con sede in paesi SEE

93. Qualora il rispondente abbia sede in un paese SEE, l'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849 non è applicabile. Ad ogni modo, permane l'obbligo per il corrispondente di applicare le misure di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio, in ottemperanza all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849.



94. Nel caso in cui il rischio associato con il rispondente avente sede in uno Stato membro del SEE sia più alto, i corrispondenti sono tenuti ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849. In tal caso, i corrispondenti dovrebbero considerare l'applicazione di almeno alcune delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela descritte nell'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849, in particolare l'articolo 19, lettere a) e b).



Capitolo 2. Orientamenti settoriali per le attività di *retail banking*

95. Ai fini dei presenti orientamenti, per servizi di *retail banking* si intende l'erogazione di servizi bancari a persone fisiche e alle imprese di piccole e medie dimensioni. Tra gli esempi di prodotti e servizi di *retail banking* si annoverano conti correnti, mutui, conti di risparmio, credito al consumo e prestito a scadenza, nonché linee di credito.
96. In ragione della natura di prodotti e servizi offerti, la relativa facilità di accesso e i volumi spesso ampi delle operazioni e dei rapporti continuativi, i servizi di *retail banking* sono vulnerabili al finanziamento del terrorismo e a tutte le fasi del processo di riciclaggio del denaro. Al contempo, il volume dei rapporti continuativo e delle operazioni correlate con il servizio di *retail banking* possono rendere l'individuazione del rischio di ML/TF associato ai singoli rapporti e la rilevazione delle operazioni sospette particolarmente complesso.
97. Le banche dovrebbero considerare i seguenti fattori e misure legate al rischio, unitamente a quelli definiti nel titolo II dei presenti orientamenti.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

98. I seguenti fattori potrebbero contribuire ad accrescere il rischio:
- caratteristiche del prodotto che favoriscono l'anonimato;
 - il prodotto consente pagamenti da parte di soggetti terzi non associati al prodotto, né individuati in anticipo, in situazioni in cui questi pagamenti non sono usuali, ad esempio, per mutui o prestiti;
 - il prodotto non pone alcuna restrizione sul giro d'affari, sulle operazioni transfrontaliere o analoghe caratteristiche del prodotto;
 - nuovi prodotti e nuove pratiche d'affari, tra cui nuovi meccanismi di distribuzione, nonché l'uso di tecnologie nuove o in via di sviluppo sia per i prodotti nuovi sia per quelli esistenti nelle situazioni in cui non siano stati ancora pienamente compresi;
 - prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolar modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare delle garanzie reali (*collateral*) o laddove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito;
 - un volume o un valore delle operazioni insolitamente elevati.
99. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio.
- Il prodotto ha limitate funzionalità, ad esempio nel caso di:
 - i. un prodotto di risparmio a termine con basse soglie di risparmio;



- ii. un prodotto per il quale le prestazioni non possono essere erogate a favore di una terza parte;
 - iii. un prodotto le cui prestazioni possono essere erogate solo a lungo termine o per uno scopo specifico, quali pensionamento o acquisto di proprietà;
 - iv. un prestito a valore ridotto, inclusi quelli che sono subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore o
 - v. un prodotto dal valore ridotto, tra cui un contratto di leasing, in cui la titolarità legittima ed effettiva del bene non si trasferisce in capo al cliente se non prima della cessazione del rapporto contrattuale o non si trasferisce affatto.
- Il prodotto può essere detenuto solo da alcune categorie di clienti, ad esempio pensionati, genitori per conto dei propri figli o minori fino al raggiungimento della maggiore età.
 - Le operazioni devono essere svolte per mezzo di un conto a nome del cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario soggetto a obblighi di AML/CFT di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.
 - Non è possibile effettuare pagamenti che superino la soglia fissata per il prodotto.

Fattori di rischio relativi ai clienti

100. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

- La natura del cliente, ad esempio:
 - i. Il cliente è un'impresa caratterizzata da elevato utilizzo di contante.
 - ii. Il cliente è un'impresa associata a livelli più elevati di rischio di riciclaggio di denaro, ad esempio, taluni servizi di rimessa di denaro e attività d'azzardo.
 - iii. Il cliente è un'impresa associata a un rischio più elevato di corruzione, ad esempio è operante nelle industrie estrattive e nel commercio di armi.
 - iv. Il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro che supporta paesi associati a un più alto rischio di TF.
 - v. Il cliente è una nuova impresa priva di un adeguato profilo aziendale o di una storia documentata.
 - vi. Il cliente non è residente. Le banche dovrebbero tener presente che l'articolo 16 della direttiva 2014/92/UE sancisce il diritto per i consumatori legalmente residenti nell'Unione Europea di ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base, sebbene il diritto ad aprire e utilizzare suddetto conto sia valido solo nella misura in cui le banche siano in grado di conformarsi ai propri obblighi di AML/CFT; questo



diritto non esenta le banche dall'obbligo di individuare e valutare il rischio di ML/TF, incluso il rischio associato con il cliente non residente nello Stato membro in cui la banca ha sede^{21.22}

- vii. Non è possibile identificare con facilità il titolare effettivo del cliente, ad esempio in quanto l'assetto proprietario del cliente è anomalo, eccessivamente complesso o poco chiaro o in ragione del fatto che il cliente emette azioni al portatore.
- Il comportamento del cliente, ad esempio:
 - i. il cliente è riluttante a fornire informazioni di adeguata verifica della clientela o sembra deliberatamente evitare situazioni de visu.
 - ii. La prova d'identità del cliente non è nel formato standard senza una ragione apparente.
 - iii. Il comportamento o il volume delle operazioni del cliente non è in linea con le previsioni basate sulla categoria di appartenenza del cliente o è inatteso sulla base delle informazioni che il cliente ha fornito al momento dell'apertura del conto.
 - iv. Il comportamento del cliente è anomalo, ad esempio, in maniera inaspettata e senza una spiegazione ragionevole, il cliente accelera un piano di rimborso contrattualmente definito, per mezzo del rimborso di somme o dell'estinzione anticipata; deposita o richiede banconote di valore elevato senza una motivazione apparente; aumenta l'attività dopo un periodo di inattività o effettua operazioni che non sembrano avere alcuna logica economica.

101. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- il cliente è un cliente di lunga data le cui precedenti operazioni non hanno dato adito a sospetti o preoccupazioni, inoltre il prodotto o il servizio richiesto è in linea con il profilo di rischio del cliente.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese²²

102. I seguenti fattori potrebbero contribuire ad accrescere il rischio:

- i fondi del cliente derivano da legami personali o d'affari con paesi associati a un più alto rischio di ML/TF;
- Il beneficiario è residente in un paese associato a un più alto rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Le imprese dovrebbero prestare particolare

²¹ Si veda il Parere relativo all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela a clienti richiedenti asilo e provenienti da paesi terzi o territori a rischio più elevato dell'ABE: <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-07+%28Opinion+on+Customer+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers%29.pdf>

²² Vedere anche il titolo II.



attenzione ai paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi che commettono reati di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate a terrorismo, finanziamento del terrorismo o proliferazione.

103. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- i paesi coinvolti nell'operazione hanno un regime di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quello previsto ai sensi della direttiva (UE) 2015/849; in aggiunta, sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

104. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- rapporti d'affari a distanza, in cui non sono applicate misure di tutela aggiuntive e adeguate, ad esempio firma elettronica, certificati di identificazione elettronica emessi ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e verifiche di frode contro la sostituzione di persona;
- affidamento a misure di adeguata verifica della clientela poste in essere da un soggetto terzo in situazioni in cui la banca non ha un rapporto di lunga data con il soggetto in questione;
- nuovi canali di distribuzione non ancora sottoposti a verifica.

105. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- il prodotto è disponibile unicamente per i clienti che soddisfano specifici criteri di idoneità stabiliti dalle autorità pubbliche nazionali, come nel caso di beneficiari dei sussidi statali o determinati prodotti di risparmio per minori registrati in uno Stato membro specifico.

Misure

106. Qualora si avvalgano di sistemi automatizzati per l'individuazione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato ai singoli rapporti d'affari o alle operazioni occasionali e per l'individuazione delle operazioni sospette, le banche dovrebbero garantire che tali sistemi siano adatti allo scopo in linea con i criteri stabiliti nel titolo II. L'impiego di sistemi informatici automatizzati non dovrebbe mai essere considerato un'alternativa all'effettuazione dei controlli da parte del personale.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

107. Nel caso in cui il rischio associato con un rapporto continuativo o un'operazione occasionale risulti aumentato, le banche devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela²³. Tali misure potrebbero comprendere quanto segue:

²³ Articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849.



- verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di una pluralità di fonti affidabili e indipendenti;
- individuare e verificare l'identità di altri azionisti che non siano titolari effettivi del cliente o delle persone fisiche autorizzate a operare su un conto o a fornire istruzioni in merito ai trasferimento di fondi o di titoli;
- ottenere maggiori informazioni in merito al cliente e alla natura e allo scopo del rapporto continuativo per sviluppare un profilo del cliente più completo, ad esempio effettuando ricerche su fonti di informazione pubbliche o ricercando sui mezzi d'informazione notizie negative o commissionando attività investigative a soggetti terzi. I tipi di informazione che le banche possono cercare comprendono ad esempio:
 - i. profilo economico o posizione lavorativa del cliente;
 - ii. origine del patrimonio e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo, al fine di essere sufficientemente convinti della loro legittimità;
 - iii. finalità dell'operazione, fra cui figura, ove appropriato, la destinazione dei fondi del cliente;
 - iv. informazioni in merito ai legami che il cliente potrebbe avere con altri paesi (sede centrale, sedi operative, succursali, ecc.), nonché i soggetti eventualmente passibili di influenzare tali attività o
 - v. nel caso in cui il cliente abbia sede in un altro paese, la motivazione per la quale è alla ricerca di servizi di *retail banking* al di fuori del proprio paese;
- incrementare la frequenza del controllo delle operazioni;
- revisionare e, ove necessario, aggiornare le informazioni e la documentazione in possesso con una frequenza più alta. Qualora il rischio correlato al rapporto sia particolarmente elevato, le banche dovrebbero eseguire una revisione annuale del rapporto continuativo.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

108. Nelle situazioni a basso rischio e se consentito dalla legislazione nazionale, le banche possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, le quali possono includere quanto segue:

- per i clienti che svolgono attività sottoposte per legge ad autorizzazione e ad una specifica disciplina regolamentare, la verifica dell'identità può consistere nell'acquisizione di elementi che confermino che il cliente è soggetto a suddetto regime, ad esempio mediante una ricerca nel registro pubblico dell'autorità di supervisione;



- l'adempimento degli obblighi di verifica dell'identità del cliente e, ove dovuta, del titolare effettivo nel corso dell'instaurazione del rapporto continuativo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
- la supposizione secondo la quale un pagamento effettuato a valere su un conto cointestato o intestato al solo cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato in un paese SEE soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849;
- l'accettazione di forme alternative di identificazione che soddisfino il criterio della fonte indipendente e affidabile di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, quale una lettera da parte di un'agenzia governativa o di altri organi pubblici affidabili indirizzata al cliente, laddove vi siano motivi fondati per ritenere che il cliente non sia in grado di fornire con i mezzi ordinari prova della sua identità e purché non vi siano motivi di sospetto;
- aggiornare le informazioni di adeguata verifica della clientela solo al verificarsi di specifici eventi, quali la richiesta da parte del cliente di un prodotto nuovo o a maggiore rischio o in caso di cambiamenti nel comportamento o nel profilo operativo del cliente indicativi del fatto che il rischio associato al rapporto non sia più basso.

Conti collettivi multi-client

109. Nel caso in cui il cliente della banca apra un conto collettivo multi-client al fine di amministrare fondi appartenenti ai suoi stessi clienti, la banca dovrebbe applicare misure complete di adeguata verifica della clientela, trattando, tra l'altro, i clienti del cliente come titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo multi-client e verificandone l'identità.
110. Qualora vi siano indizi da cui si evince che il rischio associato con il rapporto continuativo sia alto, le banche sono tenute ad applicare opportunamente misure rafforzate di adeguata verifica della clientela²⁴.
111. Tuttavia, se consentito dalla legislazione nazionale e nel caso in cui il rischio correlato al rapporto continuativo sia basso e sempre che siano rispettate le condizioni di seguito definite, una banca potrebbe applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, purché:
- il cliente sia un'impresa soggetta a obblighi in materia di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo in uno Stato del SEE o in un paese terzo con un regime di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e sia soggetta a un'efficace azione di vigilanza per accertare l'adempimento da parte sua di tali obblighi;
 - il cliente sia un soggetto, diverso da un'impresa, destinatario degli obblighi di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo in uno Stato del SEE e sia soggetto ad un'efficace azione di vigilanza per accertare il rispetto da parte sua di tali obblighi;

²⁴ Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.



- il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo correlato al rapporto continuativo sia basso, sulla base della valutazione effettuata dalla banca circa, tra le altre cose, l'attività del proprio cliente, le tipologie di clienti che l'attività del cliente serve e i paesi coinvolti dall'attività del cliente;
 - la banca è ragionevolmente convinta che il cliente applichi misure di adeguata verifica della clientela affidabili e graduati in funzione del rischio nei riguardi dei propri clienti e dei titolari effettivi di questi ultimi (potrebbe essere adeguata l'adozione da parte della banca di misure in funzione del rischio per valutare l'adeguatezza delle politiche e delle procedure di adeguata verifica della clientela del cliente, ad esempio, mediante un coordinamento diretto con i clienti di quest'ultimo) e
 - la banca abbia adottato misure in funzione del rischio per essere certa che il cliente fornirà, tempestivamente e su richiesta, le informazioni e i documenti di adeguata verifica della clientela relativi ai propri clienti sottostanti, i quali sono i titolari effettivi dei fondi detenuti nel conto collettivo multi-client, ad esempio includendo disposizioni in tal senso nel contratto con il cliente o verificando a campione la capacità del cliente di trasmettere le informazioni di adeguata verifica della clientela su richiesta.
112. Qualora le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela ai conti collettivi siano soddisfatte, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela potrebbero constare delle seguenti azioni intraprese dalla banca:
- identificare e verificare l'identità del cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente (ma non i clienti sottostanti di quest'ultimo);
 - stabilire la finalità e la natura prevista del rapporto d'affari e
 - svolgere il controllo costante del rapporto continuativo.



Capitolo 3. Orientamenti settoriali per gli emittenti di moneta elettronica

113. Il presente capitolo fornisce gli orientamenti per gli emittenti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/110/CE. Il livello di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato alla moneta elettronica²⁵ (*e-money*) dipende essenzialmente dalle caratteristiche dei singoli prodotti di moneta elettronica, nonché dal grado di ricorso ad altre persone, da parte degli emittenti di moneta elettronica, per la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica a loro nome²⁶.

114. Le imprese che emettono moneta elettronica dovrebbero considerare i seguenti fattori e misure legati al rischio, insieme a quelli definiti nel titolo II dei presenti orientamenti. Anche gli orientamenti settoriali per i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro di cui al titolo III, capitolo 4, potrebbero essere pertinenti in tale contesto.

Fattori di rischio

Fattori di rischio legati al prodotto

115. Gli emittenti di moneta elettronica dovrebbero considerare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo correlato a:

- soglie;
- metodo di *funding*; nonché
- spendibilità e trasferibilità.

116. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

- Soglie: il prodotto permette
 - i. Pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo di contante, dal valore elevato o illimitato;
 - ii. pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso il prelievo di contante, dal valore elevato;
 - iii. di depositare fondi di importo elevato o illimitato nel prodotto/conto di moneta elettronica.
- Metodo di *funding*: il prodotto può essere
 - i. caricato in forma anonima, ad esempio con contante, moneta elettronica anonima o prodotti di moneta elettronica che beneficiano dell'esenzione definita nell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849.

²⁵ Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE.

²⁶ Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE.



- ii. alimentato tramite pagamenti da soggetti terzi non identificati;
- iii. alimentato con altri prodotti di moneta elettronica.
- Spendibilità e trasferibilità: il prodotto
 - i. permette il trasferimento da persona a persona;
 - ii. è accettato come mezzo di pagamento da un ampio numero di esercenti o punti vendita;
 - iii. è specificatamente concepito per essere accettato come strumento di pagamento da parte di esercenti che trattano beni e servizi correlati con un alto rischio di criminalità finanziaria, ad esempio il gioco d'azzardo online;
 - iv. può essere impiegato nelle operazioni transfrontaliere o in più paesi;
 - v. è ideato per essere utilizzato da persone diverse dal cliente, ad esempio prodotti sotto forma di carte per il partner (sono esclusi i buoni regalo di basso valore);
 - vi. rende possibile prelievi di contante di valore elevato.

117. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio.

- Soglie: il prodotto
 - i. fissa limiti di valore ridotto su pagamenti, ricariche o rimborsi, incluso prelievo di contante (ciononostante le imprese dovrebbero tenere presente che una soglia bassa, da sola, potrebbe non essere sufficiente a ridurre il rischio di finanziamento del terrorismo);
 - ii. limita il numero di pagamenti, ricariche e rimborsi, incluso il prelievo di contante, effettuabili in un dato periodo;
 - iii. circoscrive il quantitativo di fondi che può essere caricato sul prodotto/conto di moneta elettronica in qualsiasi momento.
- *Funding*: il prodotto
 - i. richiede che i fondi per l'acquisto o la ricarica siano prelevati in maniera verificabile da un conto intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario del SEE;
- spendibilità e trasferibilità: il prodotto
 - i. non permette o consente in maniera molto limitata il prelievo di denaro;
 - ii. può essere utilizzato solo a livello nazionale;



- iii. è accettato da un numero limitato di esercenti o punti vendita, le cui attività sono note all'emittente di moneta elettronica;
- iv. è concepito specificatamente per limitare l'uso da parte di esercenti che trattano beni e servizi associati con un alto rischio di criminalità finanziaria;
- v. è accettato come mezzo di pagamento per tipologie limitate di servizi o prodotti a basso rischio.

Fattori di rischio relativi ai clienti

118. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- il cliente acquista più prodotti di moneta elettronica dal medesimo emittente, ricarica di frequente il prodotto o effettua diversi prelievi di denaro in un ristretto lasso di tempo e senza fondamento economico. Nel caso in cui i distributori (o agenti che operano in qualità di distributori) siano essi stessi enti obbligati, tale condizione si applica anche ai prodotti di moneta elettronica di emittenti diversi acquistati presso il medesimo distributore;
- le operazioni del cliente sono sempre appena al di sotto del limite di valore/operativo;
- il prodotto sembra essere utilizzato da diverse persone la cui identità non è nota all'emittente (ad esempio, il prodotto è impiegato contemporaneamente da diversi indirizzi IP);
- vi sono frequenti modifiche nei dati identificativi del cliente, quali domicilio, indirizzo IP o conti bancari collegati;
- il prodotto non è impiegato per la finalità per cui è stato ideato; ad esempio è utilizzato all'estero benché sia stato progettato come buono regalo di un centro commerciale.

119. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- il prodotto è disponibile solo per alcune categorie di clienti, ad esempio, i beneficiari di sussidi sociali o membri del personale di una società che li emette per coprire le spese societarie.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

120. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- distribuzione online e a distanza priva di adeguate garanzie, quali firme elettroniche, documenti di identificazione elettronici che soddisfino i criteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 910/2014 e misure contro la frode mediante sostituzione di persona;
- distribuzione mediante intermediari che non siano a loro volta soggetti obbligati ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o della normativa nazionale, laddove applicabile, qualora l'emittente di moneta elettronica:
 - i. si affidi all'intermediario per adempiere ad alcuni obblighi di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo dell'emittente di moneta elettronica e



- ii. non si sia ragionevolmente convinto che l'intermediario abbia in essere adeguati sistemi e controlli di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo AML/CFT;
- segmentazione dei servizi, ovvero, la prestazione di servizi di moneta elettronica da parte di differenti prestatori di servizi indipendenti a livello operativo senza un opportuno coordinamento e un'opportuna supervisione.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese²⁷

121. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- il beneficiario risiede o il prodotto viene alimentato con fondi che hanno origine in un paese associato a un più alto rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi noti per finanziare o sostenere attività terroristiche o in cui è risaputo che operino gruppi che perpetrano reati di terrorismo, nonché paesi soggetti a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione.

Misure

122. La normativa nazionale può prevedere una deroga all'identificazione e alla verifica delle identità del cliente e dei titolari effettivi e alla valutazione della natura e dello scopo del rapporto continuativo per determinati prodotti di moneta elettronica, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849.

123. Le imprese dovrebbero tener presente che la deroga ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849 non si estende all'obbligo di svolgere il controllo costante delle operazioni e del rapporto continuativo, né le esime dall'obbligo di individuare e segnalare le operazioni sospette. Ciò significa che le imprese dovrebbero assicurarsi di ottenere sufficienti informazioni sui propri clienti o sulle tipologie di clienti a cui il proprio prodotto è indirizzato, al fine di poter effettuare in maniera attendibile il controllo costante del rapporto continuativo.

124. Le tipologie di sistemi di controllo che le imprese dovrebbero porre in essere comprendono, ad esempio, quanto segue:

- sistemi di controllo delle operazioni che rilevano le anomalie o modelli di comportamento sospetti, incluso l'uso del prodotto in modo difforme rispetto a quello per il quale è stato ideato. L'impresa potrebbe prevedere la possibilità di disabilitare il prodotto manualmente e mediante controlli sul chip fino a che non sia certo che non sussistano motivi di sospetto;
- sistemi che individuano le discrepanze tra informazioni dichiarate e quelle rilevate, ad esempio tra le informazioni trasmesse sul paese d'origine e l'indirizzo IP rilevato per via elettronica;

²⁷ Consultare il titolo II, paragrafi 22-27.



- sistemi che confrontano i dati dichiarati con quelli in possesso relativi ad altri rapporti d'affari e in grado di individuare schemi comportamentali/operativi, quali l'utilizzo del medesimo strumento di *funding* o degli stessi recapiti;
- sistemi che verificano se il prodotto è utilizzato con esercenti che si occupano di beni e servizi correlati a un alto rischio di criminalità finanziaria.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

125. Tra gli esempi di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che le imprese dovrebbero applicare nelle situazioni ad alto rischio figura quanto segue:

- ottenere ulteriori informazioni sul cliente nel corso della verifica della sua identità, quale l'origine dei fondi;
- adottare misure di verifica aggiuntive facendo ricorso a una varietà più ampia di fonti affidabili e indipendenti (ad es. controllo incrociato con banche dati online), al fine di accertare l'identità del cliente e del titolare effettivo;
- ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto continuativo, ad esempio chiedendo ai clienti ragguagli in merito alla loro attività o ai paesi verso cui hanno intenzione di trasferire moneta elettronica;
- ottenere informazioni inerenti esercente/beneficiario, in particolare nelle situazioni in cui l'emittente di moneta elettronica ha ragioni per sospettare che il proprio prodotto sia impiegato per acquistare merci illecite o riservate agli adulti;
- adottare controlli inerenti i furti d'identità allo scopo di garantire che il cliente sia effettivamente chi afferma di essere;
- ricorrere al potenziamento della vigilanza dei rapporti con il cliente e delle singole operazioni;
- stabilire l'origine e/o la destinazione dei fondi.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

126. Se consentito dalla normativa nazionale, le imprese potrebbero valutare di applicare le misure semplificate di adeguata verifica della clientela ai prodotti di moneta elettronica a basso rischio che non beneficiano della deroga prevista dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849.

127. Se consentito dalla normativa nazionale, tra gli esempi di misure semplificate di adeguata verifica della clientela che le imprese potrebbero adottare si annovera quanto segue:

- posticipare la verifica dell'identità di un cliente o di un titolare effettivo a una determinata data successiva all'instaurazione del rapporto o fino a quando una certa soglia monetaria (bassa) sia oltrepassata (a seconda della condizione che si verifica prima). La soglia monetaria non dovrebbe superare la somma di 250 EUR, nelle situazioni in cui il prodotto non sia ricaricabile o possa essere utilizzato in altri paesi o per le operazioni transfrontaliere, o la



somma di 500 EUR, ove consentito dalla normativa nazionale (in tal caso, il prodotto può essere impiegato solo a livello interno, ossia nazionale);

- accertare l'identità del cliente sulla base di un pagamento effettuato a valere su un conto, intestato o cointestato al cliente o del quale può essere dimostrato che il cliente abbia il controllo, presso un ente creditizio o un istituto finanziario regolamentato nel SEE;
- verificare l'identità facendo leva su un numero più ristretto di fonti;
- verificare l'identità affidandosi a fonti meno affidabili;
- servirsi di metodi alternativi per la verifica dell'identità;
- presumere la natura e lo scopo previsto del rapporto continuativo nei casi in cui sia ovvio, ad esempio per quanto concerne alcune carte regalo, le quali non rientrano nell'esenzione per prodotti utilizzabili in circuiti chiusi/reti chiuse;
- condurre un controllo ad intensità ridotta fino al raggiungimento di una determinata soglia monetaria. Dal momento che il controllo costante è un importante strumento per ottenere maggiori informazioni sui fattori di rischio correlati al cliente (si veda sopra) nel corso di un rapporto di clientela, tale soglia, sia per le operazioni singole sia per quelle che sembrano essere collegate eseguite nel corso di 12 mesi, dovrebbe essere fissata a un livello che l'impresa abbia valutato come caratterizzato da un basso rischio sia di finalità di finanziamento del terrorismo e sia di riciclaggio di denaro.



Capitolo 4. Orientamenti settoriali per soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro

128. I soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro sono istituti di pagamento autorizzati, ai sensi della direttiva 2007/64/CE, a fornire ed eseguire servizi di pagamento all'interno dell'UE. Gli operatori in questo settore hanno caratteristiche varie e spaziano da operatori individuali a imprese che operano con strutture distributive complesse.

129. Molti soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro si servono di agenti per fornire servizi di pagamento. Spesso gli agenti erogano servizi di pagamento a titolo accessorio rispetto alla loro attività principale e potrebbero non essere soggetti obbligati ai sensi della normativa applicabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; di conseguenza, la loro competenza in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo potrebbe risultare limitata.

130. La natura del servizio erogato può esporre i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò è dovuto alla semplicità e alla rapidità delle operazioni, alla loro portata globale e dal fatto di essere spesso caratterizzate dall'utilizzo di denaro contante. Per di più, per la natura di questo servizio di pagamento, gli operatori che offrono servizi di rimessa di denaro spesso eseguono operazioni occasionali invece che avviare un rapporto continuativo con i propri clienti. Ciò significa che la loro valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente potrebbe essere limitata.

131. I soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro dovrebbero considerare i seguenti fattori di rischio e misure, unitamente a quelli di cui al titolo II dei presenti orientamenti.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

132. I seguenti fattori possono contribuire ad accrescere il rischio:

- il prodotto permette operazioni di valore elevato o illimitato;
- il prodotto o il servizio ha portata globale;
- l'operazione è effettuata in contanti o con moneta elettronica anonima, ad esempio mediante moneta elettronica che beneficia dell'esenzione a norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849;
- i trasferimenti sono effettuati da uno o più pagatori situati in diversi paesi verso uno stesso beneficiario locale.

133. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:



- i fondi usati nell'ambito del trasferimento provengono da un conto intestato al pagatore presso un ente creditizio o un istituto finanziario con sede in un paese del SEE.

Fattori di rischio relativi ai clienti

134. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- L'attività del cliente:
 - i. il cliente è proprietario oppure gestisce un'attività caratterizzata dalla movimentazione di ingenti somme di denaro contante.
 - ii. L'impresa del cliente presenta un assetto proprietario complesso.
- Il comportamento del cliente:
 - i. le esigenze del cliente potrebbero essere meglio soddisfatte altrove, ad esempio laddove il soggetto che presta servizi di rimessa di denaro non è stabilito nello stesso paese del cliente o dell'impresa del cliente.
 - ii. Il cliente sembra agire per conto di qualcun altro, come ad esempio nel caso in cui il cliente viene controllato a vista da altri soggetti o si vedono altri soggetti al di fuori del luogo in cui è svolta l'operazione oppure nel caso in cui il cliente legga istruzioni da una nota.
 - iii. Il comportamento del cliente non sembra essere sensato da un punto di vista economico. A titolo esemplificativo, questi accetta un tasso di cambio sfavorevole o spese elevate senza obiettare, richiede un'operazione in una valuta non ufficiale o non convenzionalmente impiegata nel paese in cui il cliente e/o il ricevente hanno sede oppure richiede o versa ingenti somme con banconote di taglio piccolo o elevato.
 - iv. Le operazioni del cliente si attestano sempre appena al di sotto delle soglie applicabili, inclusa la soglia oltre la quale è prevista l'adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di cui all'articolo 11, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 e la soglia di 1 000 EUR prescritta nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/84728. Le imprese dovrebbero tenere presente che la soglia indicata nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847 si applica solo alle operazioni che non sono finanziate con contante o moneta elettronica.

²⁸ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (testo rilevante ai fini del SEE).



- v. Il cliente fa un uso anomalo del servizio, ad esempio invia o riceve denaro da o verso se stesso oppure invia nuovamente dei fondi immediatamente dopo averli ricevuti.
- vi. Il cliente sembra avere scarse notizie sul beneficiario o è riluttante a fornirle.
- vii. Diversi clienti dell'impresa trasferiscono fondi verso il medesimo beneficiario o sembrano disporre delle medesime informazioni identificative, quali indirizzo o numero telefonico.
- viii. Un'operazione in entrata non è corredata delle informazioni necessarie relative al pagatore o al beneficiario.
- ix. L'importo inviato o ricevuto è incompatibile con il reddito (se noto) del cliente.

135. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- il cliente ha un rapporto di clientela di lunga data con l'impresa e il suo comportamento passato non ha dato adito a sospetti e non ci sono o indizi di un possibile aumento del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- La somma oggetto di trasferimento non è cospicua. Ciononostante, le imprese dovrebbero tenere a mente che il ridotto ammontare delle somme non è da solo sufficiente a consentire loro di ignorare il rischio di finanziamento del terrorismo.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

136. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- non esistono restrizioni sullo strumento di *funding*, ad esempio nel caso di contante o pagamenti effettuati con prodotti di moneta elettronica che beneficiano dell'esenzione ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2015/849, trasferimenti elettronici o assegni.
- Il canale di distribuzione utilizzato consente un certo grado di anonimato.
- Il servizio è fornito interamente online, senza salvaguardie appropriate.
- Il servizio di rimessa di denaro è offerto mediante agenti che:
 - i. agiscono per più di un mandante;
 - ii. hanno modalità operative inusuali in confronto ad altri agenti che operano in luoghi analoghi, ad esempio perché i volumi delle operazioni che eseguono sono insolitamente elevati o ridotti, perché eseguono operazioni in contanti di importo insolitamente cospicuo oppure perché eseguono numerose operazioni che si attestano appena al di sotto della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di adeguata verifica della clientela o, infine, perché svolgono attività oltre il consueto orario lavorativo;



- iii. svolgono una parte consistente di attività con pagatori o beneficiari provenienti da paesi correlati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - iv. sembrano essere incerti o incoerenti nell'applicazione delle politiche di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabilite a livello di gruppo; oppure
 - v. non appartengono al settore finanziario e svolgono un'attività diversa come loro occupazione principale.
- Il servizio di rimessa di denaro è fornito per mezzo di una vasta rete di agenti in diversi paesi.
 - Il servizio di rimessa di denaro è erogato ricorrendo a una catena di pagamento eccessivamente complessa, ad esempio, con un ampio numero di intermediari che operano in differenti ordinamenti o che consentono sistemi di compensazione e regolamento (formali e informali) non tracciabili.

137. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- gli agenti stessi sono intermediari finanziari vigilati.
- per il servizio possono essere prelevati esclusivamente da un conto intestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario con sede in un paese del SEE o da un conto del quale può essere dimostrato che il cliente abbia il controllo.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

138. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- l'ordinante, il pagatore o il beneficiario è residente in un paese collegato a un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato;
- il beneficiario è residente in un paese nel quale il settore bancario ufficiale è assente o poco sviluppato. Ciò significa che i servizi informali di rimessa di denaro, quale l'hawala, potrebbero essere impiegati presso il punto di pagamento.

Misure

139. Posto che molti soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro svolgono la loro attività eseguendo operazioni occasionali, le imprese dovrebbero valutare quali sistemi di monitoraggio e controlli porre in essere allo scopo di garantire di poter rilevare tentativi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, anche nei casi in cui le informazioni detenute per l'adeguata verifica della clientela sul cliente siano elementari o assenti a causa della mancata instaurazione di un rapporto continuativo.

140. In ogni caso, le imprese dovrebbero dotarsi di:

- sistemi di rilevazione delle operazione collegate;



- sistemi che rilevino le operazioni provenienti da clienti diversi ma che siano destinate al medesimo beneficiario;
- sistemi che consentano, per quanto possibile, di stabilire l'origine e la destinazione dei fondi;
- sistemi che permettano la piena tracciabilità delle operazioni e del numero degli operatori coinvolti nella catena di pagamento e
- sistemi che garantiscano che, lungo la catena di pagamento, intervengano solo soggetti debitamente autorizzati a fornire servizi di rimessa di denaro.

141. Qualora il rischio associato con un'operazione occasionale o un rapporto continuativo sia più alto, le imprese dovrebbero ricorrere alle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in linea con il titolo II, comprese, ove opportuno, misure rafforzate di controllo delle operazioni (ad es. aumento della frequenza o abbassamento delle soglie). Al contrario, nel caso in cui il rischio associato a un'operazione occasionale o a un rapporto continuativo sia basso, e se consentito dalla legislazione nazionale, le imprese potrebbero applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, compatibilmente con il titolo II.

Utilizzo di agenti

142. I soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro e che per prestare servizi di pagamento ricorrono ad agenti, dovrebbero conoscere l'identità di questi ultimi²⁹. A tale scopo, i soggetti che offrono servizi di rimessa di denaro dovrebbero stabilire e mantenere appropriate politiche e procedure per contrastare il rischio che i loro agenti possano intraprendere o essere coinvolti in attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tra le politiche e le procedure figura quanto segue:

- identificazione del soggetto che possiede o controlla l'agente, nei casi in cui questi sia una persona giuridica, allo scopo di accertare che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui il soggetto che offre servizi di rimessa di denaro è esposto non sia aumentato, in ragione del ricorso all'agente;
- ottenere prove, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2366, che gli amministratori e gli altri individui responsabili della gestione dell'agente siano dotati di competenza e correttezza, considerando, tra le altre cose, la loro onestà, integrità e reputazione; le indagini condotte dal soggetto che offre servizi di rimessa di denaro dovrebbero essere proporzionate alla natura, complessità e entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo inerente ai servizi di pagamento offerti tramite l'agente e potrebbe essere svolta ricorrendo alle procedure di adeguata verifica della clientela che il soggetto stesso ha in essere;
- per poter verificare che i controlli interni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dell'agente siano adeguati e che restino tali durante tutta la vita del rapporto di agenzia, ad esempio l'effettuazione di controlli a campione sulle operazioni dell'agente o la revisione dell'agente in loco; qualora i controlli interni

²⁹ Articolo 19 della direttiva (UE) 2366/2015.



in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dell'agente differiscano da quelli del soggetto che offre servizi di rimessa di denaro (ad esempio, in quanto l'agente rappresenta più di un mandante o perché l'agente stesso è un soggetto obbligato ai sensi della normativa applicabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo), quest'ultimo dovrebbe valutare e gestire il rischio che tali differenze pregiudichino il rispetto delle norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sia da parte propria sia da parte dell'agente;

- offrire formazione in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo agli agenti per garantire che abbiano una comprensione adeguata dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo pertinenti e della qualità dei controlli che il soggetto che offre servizi di rimessa di denaro si aspetta che vengano effettuati.



Capitolo 5. Orientamenti settoriali per la gestione patrimoniale

143. L'espressione «gestione dei patrimoni» (o «*wealth management*») indica la prestazione di servizi bancari o altri servizi finanziari in favore di una clientela di elevato profilo patrimoniale, delle loro famiglie e attività. Tale attività è anche nota come «*private banking*». La clientela delle imprese che si occupano di «*wealth management*» può usufruire di personale dedicato alla gestione del loro specifico rapporto e dell'offerta di servizi su misura, ad esempio servizi bancari (quali conti correnti, mutui e cambio valuta), gestione degli investimenti e servizi di consulenza, servizi fiduciari, custodia, assicurazione, servizi di *family office*, pianificazione fiscale e immobiliare, nonché servizi correlati, compresa l'assistenza legale.

144. Molte delle caratteristiche comunemente correlate al «*wealth management*», quali clientela facoltosa e influente; operazioni e portafogli di valore molto elevato; prodotti e servizi complessi, inclusi prodotti di investimento su misura, nonché l'aspettativa di una certa confidenzialità e discrezione sono indicative di un rischio più elevato di riciclaggio di denaro rispetto a quello comunemente presente nell'attività di *retail banking*. I servizi offerti dalle imprese che si occupano del «*wealth management*» potrebbero essere particolarmente vulnerabili all'abuso da parte della clientela che desidera occultare l'origine dei propri fondi o, ad esempio, evadere le tasse nel proprio paese d'origine.

145. Le imprese appartenenti al suddetto settore dovrebbero considerare i seguenti fattori e misure legati al rischio, insieme a quelli definiti nel titolo II dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali nel titolo III, capitoli 2, 7 e 9 potrebbero essere, inoltre, di rilievo in tale contesto.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

146. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- clienti che richiedono ingenti somme di denaro contante o altri beni rifugio, quali i metalli preziosi;
- operazioni di valore molto elevato;
- accordi finanziari che coinvolgono paesi associati a un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato (le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi che hanno l'attitudine a operare in condizioni di segreto bancario o che non si conformano alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale)³⁰;
- prestiti (compresi mutui) garantiti dal valore di attività in altri paesi, in particolar modo in quei paesi in cui è difficile appurare se il cliente sia il legittimo titolare delle garanzie reali o dove non sia agevole verificare l'identità delle parti che garantiscono il prestito;
- il ricorso a strutture aziendali complesse, quali trust e veicoli di *private investment*, in particolar modo laddove l'identità del titolare effettivo potrebbe non essere chiara;

³⁰ Consultare anche il titolo II, paragrafo 26.



- lo svolgimento di attività in paesi differenti, soprattutto qualora coinvolga molteplici fornitori di servizi finanziari;
- accordi transfrontalieri in virtù dei quali i beni siano depositati presso o gestiti da un altro istituto finanziario, dello stesso gruppo finanziario o esterno, soprattutto nelle situazioni in cui l'altro istituto finanziario abbia sede in un paese caratterizzato da un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato. Le imprese dovrebbero dedicare particolare attenzione agli ordinamenti contraddistinti da maggiore ricorrenza di reati presupposto, da uno scarso regime in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o norme carenti in materia di trasparenza fiscale.

Fattori di rischio dei clienti

147. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- clienti con reddito e/o patrimonio proveniente da settori ad alto rischio, quali armi, industrie estrattive, edilizia, gioco d'azzardo o milizie private;
- clienti nei confronti dei quali sono state sollevate accuse credibili di irregolarità;
- clienti che richiedono livelli insolitamente alti di riservatezza o discrezione;
- clienti il cui atteggiamento relativo alle spese e alle operazioni rende difficoltoso definire quali siano i «normali» o previsti schemi comportamentali;
- clienti molto ricchi e influenti, compresi gli individui con un profilo pubblico elevato, clienti non residenti nell'UE e persone politicamente esposte. Nel caso in cui il cliente o il relativo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta, le imprese devono applicare sempre le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità con gli articoli da 18 a 22 della direttiva (UE) 2015/849;
- il cliente fa richiesta all'impresa di agevolare la fornitura del prodotto o del servizio da parte di un soggetto terzo al cliente senza che vi siano evidenti motivi commerciali o economici.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese³¹

148. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- l'attività è svolta in paesi che hanno l'attitudine a operare in condizioni di segreto bancario o non si conformano alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale;
- il paese nel quale il cliente vive, o nel quale è svolta l'attività dalla quale derivano i suoi fondi, è caratterizzato da un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato.

³¹ Vedere anche il titolo II.



Misure

149. Il membro del personale che cura un rapporto di «*wealth management*» fra impresa e cliente («il gestore del rapporto») dovrebbe avere un ruolo cruciale nella valutazione del rischio. Lo stretto contatto fra il gestore del rapporto e il cliente agevolerà l'acquisizione di informazioni, le quali consentono di ottenere un'immagine più completa su scopo e natura dell'attività del cliente (ad es., comprensione dell'origine del patrimonio del cliente, le motivazioni per cui i contratti, benché complessi o insoliti, potrebbero essere genuini e legittimi, oppure le ragioni in base alle quali misure di sicurezza supplementari potrebbero essere opportune). Peraltro, questo stretto contatto potrebbe generare conflitti di interesse, qualora il gestore del rapporto si avvicinasse troppo al cliente. Ciò, pertanto, andrebbe a scapito degli sforzi dell'impresa di gestire il rischio di criminalità finanziaria. Di conseguenza, anche un controllo indipendente della valutazione del rischio sarà consono. Tale controllo potrebbe essere fornito, ad esempio, dalla funzione di controllo della conformità e da un dirigente di livello elevato.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

150. Le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela potrebbero essere idonee nelle situazioni ad alto rischio:

- Ottenere e verificare maggiori informazioni sulla clientela rispetto alle situazioni caratterizzate da rischio standard, nonché revisionare e aggiornare tali informazioni a cadenza regolare e in occasione di modifiche sostanziali al profilo del cliente. Le imprese dovrebbero eseguire le revisioni in funzione del rischio, esaminando la clientela con rischio elevato per lo meno con cadenza annuale, ma con maggiore frequenza se il rischio lo richiede. Queste procedure potrebbero includere l'obbligo di tenere traccia delle visite presso il domicilio del cliente o nei locali in cui è svolta la relativa attività di impresa, e delle conseguenti variazioni del profilo di rischio del cliente o di altre informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio, correlate a tali visite.
- Stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi. Laddove il rischio sia particolarmente elevato e/o nei casi in cui l'impresa dubiti della legittima origine dei fondi, la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi potrebbe essere l'unico strumento idoneo di mitigazione del rischio. L'origine dei fondi o della ricchezza può essere verificata, tra l'altro, facendo riferimento a quanto segue:
 - i. l'originale o una copia certificata di una busta paga recente;
 - ii. conferma scritta della retribuzione annuale firmata da un datore di lavoro;
 - iii. l'originale o una copia certificata di un contratto di vendita avente ad oggetto, ad esempio, investimenti o una società,



- iv. conferma scritta di una vendita firmata da un avvocato o da un procuratore legale;
 - v. l'originale o una copia certificata di un testamento o di una omologazione testamentaria;
 - vi. conferma scritta di eredità firmata da un rappresentante, procuratore legale, amministratore fiduciario o esecutore testamentario;
 - vii. una visura tratta da un registro delle imprese che confermi la vendita della società.
- Stabilire la destinazione dei fondi.
 - Approfondire il livello dei controlli e dell'adeguata verifica dei rapporti continuativi rispetto a quanto avviene nella prestazione di servizi finanziari tradizionali, in altri termini rispetto a quanto accadrebbe per i servizi di *retail banking* o per la gestione degli investimenti.
 - Svolgere un riesame interno indipendente e, ove opportuno, ottenere l'approvazione del dirigente di alto livello della clientela nuova ed esistente in funzione del rischio.
 - Monitorare costantemente le operazioni, verificando, ove necessario, ogni singola operazione al momento della sua esecuzione, allo scopo di rilevare attività anomale e sospette. Tali azioni potrebbero abbracciare misure atte a determinare se uno dei seguenti elementi non sia in linea con il profilo di rischio dell'attività svolta dal cliente:
 - i. trasferimenti (di contante, investimenti o altri beni);
 - ii. l'uso di bonifici bancari;
 - iii. cambiamenti significativi nell'attività;
 - iv. operazioni che coinvolgono paesi associati a un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato.

Le misure di controllo costante potrebbero includere l'uso di soglie quantitative e un processo di revisione adeguato che consenta la disamina tempestiva dei comportamenti anomali da parte del gestore del rapporto o (una volta superate determinate soglie) da parte della funzione di controllo della conformità o da un dirigente di livello elevato.

- Monitorare i documenti o rapporti pubblici o altre fonti informative per individuare altri dati correlati ai clienti o ai loro soci noti, alle attività alle quali siano connessi, ai potenziali obiettivi di acquisizione societaria o ai terzi beneficiari in favore dei quali sono disposti pagamenti da parte dei clienti.
- Assicurare che il contante o altre riserve di valore fisiche (quali i *travellers cheque*) siano gestiti solo presso gli sportelli bancari e mai dai gestori dei rapporti.



- Garantire che l'impresa ritenga che l'uso da parte della clientela di strutture commerciali complesse quali trust e veicoli di *private investment* sia mosso da finalità legittime e giustificate, nonché che l'identità del titolare effettivo sia nota.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

151. Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela non sono idonee in un contesto di «*wealth management*».



Capitolo 6. Orientamenti settoriali per gli intermediari che offrono il servizio di trade finance

152. Il *trade finance* riguarda la gestione di un pagamento per facilitare la circolazione di merci (nonché la prestazione di servizi) nel mercato interno o in quello transfrontaliero. Quando i beni sono spediti a livello internazionale, l'importatore si trova a fronteggiare il rischio che questi non arrivino, mentre l'esportatore potrebbe avere delle preoccupazioni in merito al fatto che il pagamento potrebbe non essere imminente. Al fine di ovviare a tali pericoli, numerosi strumenti di *trade finance* coinvolgono, di conseguenza, le banche durante l'operazione.

153. Il *trade finance* può assumere molteplici forme. Tra queste forme figurano:

- operazioni a «conto aperto»: sono operazioni in cui l'acquirente effettua il pagamento al ricevimento della merce. Questi sono i mezzi più comuni di finanziamento al commercio. Tuttavia, la natura commerciale sottostante dell'operazione, di sovente, non sarà nota alle banche che eseguono il trasferimento di fondi. Le banche dovrebbero far riferimento agli orientamenti nel titolo II per la gestione del rischio correlato a questo tipo di operazioni;
- lettere di credito documentario: è uno strumento finanziario emesso da una banca, la quale garantisce il pagamento designando un beneficiario (normalmente un esportatore) dietro presentazione di determinati documenti «conformi», specificati nelle condizioni creditizie (ad es. prova che i beni sono stati spediti);
- incasso documentario: un incasso documentario si riferisce al processo attraverso il quale la riscossione di un pagamento o di una cambiale accettata è effettuata da una banca «incaricata dell'incasso» dall'importatore di merci per la corresponsione all'esportatore. La banca incaricata dell'incasso, in cambio, fornisce la documentazione commerciale pertinente (la quale dovrà essere ricevuta dall'esportatore, di norma, per mezzo della sua banca) all'importatore.

154. Gli altri prodotti di *trade finance*, quali il *forfaiting*, i finanziamenti strutturati o attività più ampie, ad esempio, il finanziamento di progetti, esulano dalla finalità dei presenti orientamenti settoriali. Le banche che offrono tali prodotti dovrebbero fare riferimento alle linee guida generali di cui al titolo II.

155. I prodotti di *trade finance* possono essere usati impropriamente per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ad esempio, acquirente e venditore potrebbero accordarsi per distorcere prezzo, tipologia, qualità o quantità delle merci, al fine di trasferire fondi o valori tra paesi.

156. La Camera di commercio internazionale (CCI) ha elaborato delle norme che regolamentano l'uso di lettere di credito documentario e incassi documentari. Tuttavia, tali norme non coprono le questioni correlate al finanziamento del crimine³². Sarebbe opportuno che le banche non

³² Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (Pubblicazione n. 600) per le lettere di credito documentario e Norme uniformi relative agli incassi (NUI 522) per incassi documentari.



trascurassero che tali norme non hanno valore giuridico e il loro impiego non implica che le banche non debbano conformarsi agli obblighi legislativi e regolamentari in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

157. Le imprese appartenenti al suddetto settore dovrebbero considerare i seguenti fattori e misure legate al rischio, insieme a quelli definiti nel titolo II dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali nel titolo III, capitolo 1, potrebbero essere, inoltre, di rilievo in tale contesto.

Fattori di rischio

158. Le banche aderenti alle operazioni di *trade finance* di sovente hanno accesso solo a informazioni parziali in merito alle operazioni e alle parti coinvolte. La documentazione commerciale può differire e le banche potrebbero non essere in possesso della conoscenza specifica delle diverse tipologie di documentazione in questione ricevuta. Ciò può rendere ardua l'identificazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

159. Malgrado ciò, le banche dovrebbero ricorrere al buon senso e alla valutazione professionale per stabilire la misura entro la quale le informazioni e la documentazione in loro possesso potrebbero dare adito a preoccupazioni o sospetti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

160. Per quanto possibile, le banche dovrebbero tener conto dei seguenti fattori di rischio.

Fattori di rischio legati alle operazioni

161. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

- L'operazione è stranamente elevata rispetto alle informazioni in possesso in merito alla precedente attività commerciale del cliente.
- L'operazione è altamente strutturata, frammentata o complessa. Per di più, coinvolge una molteplicità di parti senza che vi sia un'apparente motivazione legittima.
- Si fa ricorso a copie di documenti laddove la documentazione originale sarebbe prevista, senza che vi sia una spiegazione razionale.
- Esistono difformità significative all'interno della documentazione. Ad esempio, tra la descrizione dei beni nei documenti chiave (ad es. fatture e documenti di trasporto) e i beni effettivamente spediti, nella misura in cui si è a conoscenza di tali dati.
- Tipologia, quantità e valore dei beni non sono coerenti con quanto la banca conosce dell'attività dell'acquirente.
- I beni oggetto dell'operazione sono a rischio elevato di finalità di riciclaggio di denaro. Ad esempio, il prezzo di alcuni prodotti può essere soggetto a oscillazioni cospicue, le quali possono rendere l'individuazione dei prezzi fittizi difficoltosa.
- I beni oggetto dell'operazione necessitano di titoli di esportazione.
- La documentazione commerciale non è conforme alla legislazione o alle normative applicabili.
- Il prezzo unitario sembra essere insolito, sulla base delle conoscenze in possesso della banca circa beni e commercio.



- L'operazione è anomala per altri aspetti. Ad esempio, le lettere di credito documentario risultano frequentemente modificate senza una motivazione evidente, oppure i beni sono spediti verso un'altra giurisdizione in assenza di un'apparente ragione di carattere commerciale.

162. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- Ispettori indipendenti hanno accertato qualità e quantità delle merci.
- Le operazioni interessano controparti definite con una comprovata esperienza di operazioni reciproche e l'adeguata vigilanza è già stata effettuata in precedenza.

Fattori di rischio dei clienti

163. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

- L'operazione e/o le parti coinvolte non sono congruenti con le conoscenze della banca in merito all'attività o alla tipologia di affari precedenti del cliente (ad esempio, i beni spediti o i volumi delle spedizioni non corrispondono a ciò che è noto riguardo l'attività dell'importatore o dell'esportatore).
- Vi sono indizi che acquirente e venditore potrebbero essere complici, ad esempio:
 - i. acquirente e compratore sono controllati dalla medesima persona;
 - ii. le imprese che effettuano le operazioni hanno il medesimo indirizzo, forniscono un unico indirizzo per l'agente registrato oppure vi sono altre incongruenze relativamente all'indirizzo;
 - iii. l'acquirente è disposto ad accettare o a non impugnare le differenze nella documentazione.
- Il cliente non è in grado o è riluttante nel presentare la documentazione pertinente a sostegno dell'operazione.
- L'acquirente ricorre ad agenti o a parti terze.

164. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- Il cliente è un cliente già esistente, la cui attività è ben nota alla banca. In aggiunta, l'operazione è coerente con la suddetta attività.
- Il cliente è quotato in borsa con obblighi di informativa analoghi a quelli dell'UE.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

165. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

- Un paese correlato all'operazione (incluso il paese da cui derivano i beni, quello a cui sono destinati, quelli attraverso cui transitano o quello in cui entrambe le parti hanno sede) che ha in vigore controlli sul cambio di valuta. Ciò aumenta il rischio che il reale scopo dell'operazione sia l'esportazione di valuta, contravvenendo alla normativa locale.



- Un paese associato all'operazione che presenta livelli elevati di crimini presupposto (ad es. quelli connessi a traffico di stupefacenti, contrabbando o contraffazione) o zone di libero scambio.

166. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- Il commercio avviene all'interno dell'UE/del SEE.
- I paesi interessati dall'operazione hanno un regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che non è meno sicuro di quello richiesto ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, in aggiunta, sono legati a bassi livelli di reati presupposto.

Misure

167. Alle banche spetta l'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela sul pagatore. In altri termini, la gran parte delle banche accetterà istruzioni esclusivamente dai clienti esistenti e il rapporto d'affari più ampio tra banca e cliente può essere di ausilio negli sforzi di adeguata vigilanza.

168. Laddove una banca presti servizi di *trade finance* a un cliente, questa dovrebbe adottare misure atte a comprendere l'attività di quest'ultimo, come parte del processo di adeguata verifica della clientela. Tra gli esempi di tipologie di informazioni che la banca potrebbe ottenere figurano dati su paesi con i quali il cliente intrattiene commerci, rotte commerciali a cui si ricorre, tipologia di beni oggetto dell'operazione, identità dei soggetti con i quali il cliente fa affari (acquirenti, fornitori, ecc.), eventualità che il cliente si serva di agenti o parti terze e, in tal caso, le loro sedi. Tali informazioni dovrebbero essere di ausilio nella comprensione della tipologia del cliente, nonché dell'individuazione delle operazioni insolite o sospette.

169. Qualora la banca sia un corrispondente, questa ha l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela al rispondente. Le banche corrispondenti dovrebbero attenersi agli orientamenti in merito alla corrispondenza bancaria di cui al titolo III, capitolo 1.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

170. Nelle situazioni a rischio elevato, alle banche è fatto obbligo di applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. A tale scopo, le banche dovrebbero prendere in esame la possibilità di eseguire ulteriori verifiche di *due diligence* sull'operazione stessa. Inoltre, potrebbe essere adeguato compierle anche sulle controparti, anche su coloro che non sono i clienti, coinvolte nell'operazione.

171. Tra le verifiche sulle controparti coinvolte nell'operazione potrebbe figurare quanto segue:

- Adottare misure finalizzate a comprendere proprietà o background delle parti coinvolte nell'operazione, soprattutto se queste hanno sede in una giurisdizione caratterizzata da un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o in cui vengano trattati beni a rischio. Suddette misure potrebbero constare di registri d'impresa, fonti informative terze e ricerche open source su Internet.
- Ottenere maggiori informazioni sulla situazione finanziaria delle parti implicate.



172. Tra le verifiche sulle operazioni si potrebbe annoverare quanto segue:

- ricorso a terze parti o a fonti di dati open source, ad esempio, l'Ufficio marittimo internazionale (per avvisi di pericolo, polizze di carico, controlli di trasporto e sui prezzi) o al servizio di tracciatura gratuito dei container delle agenzie marittime al fine di accertare le informazioni fornite e verificare che lo scopo dell'operazione sia legittimo;
- ricorrere al giudizio professionale per considerare se il prezzo delle merci sia economicamente conveniente, in particolar modo in riferimento ai prodotti commerciati per cui possono essere ottenute informazioni affidabili e aggiornate sui prezzi.
- controllare che peso e volume delle merci sia coerente con il metodo di spedizione.

173. Posto che le lettere di credito documentare e gli incassi documentari sono ampiamente di carattere cartaceo e corredati da documenti legati al commercio (ad es. fatture, polizze di carico e manifesti), il monitoraggio automatizzato dell'operazione potrebbe non essere una strategia percorribile. La banca che elabora l'operazione dovrebbe verificare la coerenza dei documenti rispetto ai termini che regolano l'operazione commerciale, nonché richiedere al personale di ricorrere a esperienza e giudizio professionali per esaminare l'eventualità che caratteristiche insolite giustifichino l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela o diano adito al sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo³³.

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

174. Le verifiche effettuate regolarmente per rilevare le frodi e garantire che l'operazione sia conforme alle norme stabilite dalla camera del commercio internazionale, implicano, in sostanza, che non adotteranno le misure semplificate di adeguata verifica della clientela nemmeno nelle situazioni a basso rischio.

³³ Le banche effettuano verifiche periodiche al fine di rilevare tentativi di frodare banca o cliente. Suddette verifiche sono una parte fondamentale del servizio fornito da una banca che offre *trade finance*. Le banche potrebbero basarsi sui controlli esistenti per soddisfare gli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.



Capitolo 7. Orientamenti settoriali per le imprese di assicurazione vita

175. I prodotti di assicurazione vita sono ideati per la protezione finanziaria del contraente dell'assicurazione dal rischio di un evento futuro incerto, quale morte, malattia o esaurimento dei risparmi durante la pensione (rischio di longevità). La protezione è ottenuta grazie a un assicuratore che aggrega i rischi finanziari affrontati da molti contraenti. I prodotti di assicurazione vita possono essere acquistati anche come prodotti di investimento o per fini pensionistici.
176. I prodotti di assicurazione vita sono offerti per mezzo di diversi canali di distribuzione ai clienti che possono essere persone fisiche o giuridiche oppure dispositivi giuridici. Il beneficiario del contratto potrebbe essere il contraente o una parte terza nominata o designata. Il beneficiario potrebbe, inoltre, cambiare durante il percorso assicurativo, pertanto, il beneficiario iniziale potrebbe non beneficiarne mai.
177. La gran parte dei prodotti di assicurazione vita è progettata per essere a lungo termine e alcune pagheranno solo a seguito di un evento verificabile, quale morte o pensione. Ciò implica che la maggior parte dei prodotti di assicurazione vita non è sufficientemente flessibile per essere la prima soluzione di scelta per i riciclatori di capitali. Ad ogni modo, in maniera analoga agli altri prodotti dei servizi finanziari, sussiste il rischio che i fondi impiegati per l'acquisto di un'assicurazione sulla vita potrebbero essere frutto di attività illecite.
178. Le imprese appartenenti a suddetto settore dovrebbero prendere in esame i seguenti fattori e misure legati al rischio, insieme a quelli definiti nel titolo II dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali nel titolo III, capitoli 5 e 9 potrebbero essere, inoltre, di rilievo in tale contesto. Qualora ci si serva di intermediari, i fattori di rischio legati al canale di distribuzione delineati nel titolo II, paragrafi 32-33, saranno pertinenti.
179. Inoltre, i presenti orientamenti potrebbero rivelarsi utili per gli intermediari.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi e operazioni

180. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.
- Flessibilità dei pagamenti, ad esempio, il prodotto rende possibile:
 - i. pagamenti da parti terze non identificate;
 - ii. pagamenti di premi dal valore elevato o illimitato, pagamenti in eccesso o volumi elevati di pagamenti di premi di valore inferiore.
 - iii. pagamenti in contante.



- Facilità di accesso ai fondi accumulati, ad esempio, i prodotti permettono prelievi parziali o la rescissione anticipata in qualsiasi momento, con diritti o oneri limitati.
- Negoziabilità, ad esempio, il prodotto può essere:
 - i. scambiato su mercati secondari;
 - ii. impiegato come garanzia di un prestito.
- Anonimato, ovvero, il prodotto agevola o rende possibile l'anonimato del cliente.

181. I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio. Il prodotto:

- liquida esclusivamente un evento predefinito, quale morte, o in una data specifica, come nel caso delle polizze di assicurazione sulla vita, le quali coprono consumatore e mutui ipotecari e liquidano solo a seguito di decesso dell'assicurato;
- è privo di valore di riscatto;
- non presenta elementi di investimento;
- non dispone di formule di pagamento a parti terze;
- richiede che l'investimento totale sia circoscritto a un valore basso;
- è una polizza di assicurazione vita per la quale il premio è basso;
- consente solo pagamenti di premi regolari di valore modesto, quindi, non pagamenti in eccesso;
- è accessibile esclusivamente mediante i datori di lavoro. Per esempio, una pensione, un fondo pensione o regimi analoghi che offrono prestazioni pensionistiche ai dipendenti, secondo un meccanismo in base al quale i contributi sono erogati per mezzo di detrazioni dal salario e il fondo non permette ai beneficiari il trasferimento dei propri diritti;
- non può essere rimborsato a breve o medio termine, in maniera analoga ai regimi pensionistici, senza che vi sia un'opzione di recesso anticipato;
- non può essere impiegato come garanzia;
- non rende possibile eseguire pagamenti in contanti;
- presenta condizioni che devono essere soddisfatte per rendere applicabili sgravi fiscali.

Fattori di rischio legati a cliente e beneficiario

182. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio.

- La natura del cliente, ad esempio:
 - i. persone giuridiche la cui struttura rende difficoltosa l'identificazione del titolare effettivo;



- ii. il cliente o il suo titolare effettivo è una persona politicamente esposta;
 - iii. il beneficiario della polizza o il suo titolare effettivo è una persona politicamente esposta;
 - iv. l'età del cliente è inconsueta per la tipologia di prodotto richiesto (ad es. il cliente è molto giovane o molto anziano);
 - v. il contratto non è coerente con la situazione patrimoniale del cliente;
 - vi. la professione o le attività del cliente sono considerate particolarmente inclini a essere correlate al riciclaggio di denaro, in quanto, ad esempio è noto che richiedano un alto quantitativo di denaro contante o che siano esposte a un alto rischio di corruzione;
 - vii. il contratto è siglato da un «custode», quale una società fiduciaria, che agisce per conto del cliente;
 - viii. il contraente e/o il beneficiario del contratto sono società con azionisti fiduciari e/o azioni al portatore.
- Il comportamento del cliente:
 - i. In riferimento al contratto, ad esempio:
 - a. il cliente richiede spesso il trasferimento del contratto a un altro assicuratore;
 - b. rescissioni frequenti o inspiegabili, in particolar modo quando il rimborso è eseguito su conti correnti bancari diversi;
 - c. il cliente usufruisce in maniera frequente e inattesa dello *ius poenitendi* soprattutto quando il rimborso è effettuato verso un soggetto terzo apparentemente non correlato³⁴;
 - d. il cliente si fa carico di un costo elevato esercitando il diritto di cessazione anticipata di un prodotto;
 - e. il cliente trasferisce il contratto a una terza parte apparentemente non collegata;
 - f. la richiesta sostenuta dal cliente di modifica o aumento della somma assicurata e/o del pagamento del premio è anomala o eccessiva.

³⁴ Una disposizione concernente il «free look» è una disposizione contrattuale, spesso vincolante secondo la normativa locale, la quale consente a un intestatario di una polizza o a un beneficiario di un'assicurazione sulla vita o di un contratto di rendita di esaminare un contratto per un determinato numero di giorni, con la possibilità di restituzione con rimborso completo.



- ii. In riferimento al beneficiario, ad esempio:
 - a. l'assicuratore viene messo a conoscenza di una variazione riguardante il beneficiario solo una volta che la richiesta è effettuata;
 - b. il cliente apporta cambiamenti alla clausola del beneficiario e nomina una terza parte apparentemente non collegata;
 - c. l'assicuratore, il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il titolare effettivo del beneficiario risiedono in diverse giurisdizioni.
- iii. Per quanto attiene ai pagamenti, ad esempio:
 - a. il cliente si avvale di metodi di pagamento inusitati, quali contante, strumenti monetari di tipo strutturato o altre forme di pagamento che favoriscono l'anonimato;
 - b. pagamenti eseguiti da diversi conti correnti bancari senza una causale;
 - c. pagamenti erogati da banche che non hanno sede nel paese di residenza del cliente;
 - d. il cliente esegue frequenti pagamenti in eccesso o di valore elevato ove non previsto;
 - e. pagamenti ricevuti da terze parti non correlate;
 - f. contributo catch-up riscossione dei contributi di un piano di pensione in prossimità della data di pensionamento.

183. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

Nel caso di un'assicurazione sulla vita aziendale, il cliente è:

- un ente creditizio o un istituto finanziario destinatario delle disposizioni per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché sottoposto al controllo sulla conformità alle suddette disposizioni, secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/849;
- società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione (ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o titoli esecutivi), che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva o della partecipazione maggioritaria nella controllata detenuta dalla suddetta società;
- una pubblica amministrazione o un'impresa pubblica appartenente a un ordinamento del SEE.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

184. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:



- vendite a distanza, quali online, postali o telefoniche, prive di adeguati controlli, ovvero firme elettroniche o documenti di identificazione elettronica che siano conformi al regolamento (UE) n. 910/2014;
- lunghe catene di intermediari;
- ricorso a un intermediario in circostanze insolite (ad es. distanza geografica non giustificata).

185. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- gli intermediari sono ampiamente noti all'assicuratore, il quale ritiene che l'intermediario applichi misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio associato al rapporto e in linea con quelle richieste ai sensi della direttiva (UE) 2015/849;
- prodotto è disponibile unicamente per i dipendenti di determinate società, le quali hanno un contratto con l'assicuratore per la stipulazione di assicurazioni sulla vita per i propri dipendenti, ad esempio, come parte di benefit aziendali.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

186. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- l'assicuratore, il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il titolare effettivo del beneficiario risiedono in o sono associati in ordinamenti contraddistinti da rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato; le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione agli ordinamenti privi di un'efficace vigilanza in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- i premi sono pagati per mezzo di conti detenuti presso istituti finanziari con sede in paesi correlati a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato; le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione ai paesi privi di un'efficace vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- l'intermediario ha sede in o è associato a paesi correlati a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato; le imprese dovrebbero prestare particolare attenzione agli ordinamenti privi di un'efficace vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

187. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio.

- sulla base di fonti credibili, quali valutazioni reciproche o rapporti di valutazione dettagliati, si considera che i paesi abbiano sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo efficienti;
- fonti attendibili indicano i paesi in quanto a basso livello di corruzione, nonché di altre attività criminali.



Misure

188. L'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, stabilisce che, per quanto attiene al ramo vita, le imprese hanno l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela non solo a cliente e titolare effettivo, ma anche agli altri beneficiari non appena identificati o designati. Ciò significa che le imprese sono tenute a:

- ottenere il nominativo del beneficiario, persona fisica o giuridica, o un accordo che permetta l'identificazione del beneficiario oppure
- procurarsi informazioni sufficienti per essere certi che le identità dei beneficiari possano essere stabilite all'atto del pagamento, nei casi in cui essi appartengano a una certa categoria o siano stati designati in base a determinate caratteristiche. Ad esempio, qualora il beneficiario sia il «futuro nipote», l'assicuratore potrebbe ottenere informazioni in merito ai figli del contraente dell'assicurazione.

189. È fatto obbligo alle imprese di verificare le identità dei beneficiari per lo meno all'atto del pagamento.

190. Laddove l'impresa sia a conoscenza del fatto che l'assicurazione sulla vita sia stata assegnata a favore di una terza parte, la quale riceverà il valore della polizza, è tenuta a identificare il beneficiario al momento dell'assegnazione.

Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

191. Le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela potrebbero essere idonee nelle situazioni ad alto rischio.

- Qualora il cliente eserciti lo *ius poenitendi*, il premio dovrebbe essere rimborsato sul conto corrente bancario del cliente dal quale i fondi sono stati prelevati. Le imprese dovrebbero assicurare di aver verificato l'identità del cliente, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, prima di eseguire un rimborso, soprattutto laddove il premio sia cospicuo o le circostanze sembrino insolite. Le imprese dovrebbero, in aggiunta, vagliare se la risoluzione generi sospetti in merito all'operazione e se la trasmissione di una segnalazione di attività sospetta potrebbe essere idonea.
- Ulteriori misure potrebbero essere adottate per rafforzare la conoscenza dell'impresa circa il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il suo rispettivo titolare effettivo, pagatori e beneficiari terzi. Alcuni esempi:
 - i. non servirsi delle deroghe previste dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, il quale stabilisce l'esenzione dall'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela anticipata;
 - ii. accertare l'identità delle altre parti interessate, inclusi pagatori e beneficiari terzi, prima dell'avvio del rapporto d'affari;



- iii. procurarsi informazioni ulteriori per definire la natura prevista del rapporto d'affari;
- iv. ottenere informazioni aggiuntive sul cliente e aggiornare in maniera più costante i dati identificativi di cliente e titolare effettivo;
- v. se il pagatore è un soggetto diverso dal cliente, determinarne la motivazione;
- vi. verificare le identità sulla base di più di una fonte attendibile e indipendente;
- vii. stabilire l'origine del patrimonio e l'origine dei fondi del cliente, quali dettagli di impiego e salariali, eredità o divorzi;
- viii. ove possibile, individuare il beneficiario nella fase iniziale del rapporto d'affari, piuttosto che attenderne l'identificazione o la designazione, avendo cura di non trascurare che il beneficiario può variare nel corso della durata della polizza;
- ix. individuare e accertare l'identità del beneficiario del titolare effettivo;
- x. ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva (UE) 2015/849, adottare misure per stabilire se il cliente sia una persona politicamente esposta e misure ragionevoli per definire se beneficiario o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta all'atto dell'assegnazione, in tutto o in parte, della polizza o, per lo meno, all'atto del pagamento;
- xi. richiedere che il primo pagamento sia effettuato attraverso un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme di adeguata verifica della clientela che non siano meno affidabili di quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849.

192. L'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/849 fa obbligo alle imprese, laddove il rischio associato con un rapporto con una persona politicamente esposta sia elevato, di non applicare solo le misure di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, ma anche informare il dirigente di alto livello prima del pagamento della polizza, in maniera tale che i suoi componenti possano avere una visione consapevole del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associato alla situazione e decidere le misure più adeguate per attenuarlo. In aggiunta, le imprese sono tenute ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela durante l'intero corso del rapporto d'affari.

193. Potrebbe essere richiesto un controllo più ricorrente e approfondito delle operazioni (tra cui figura , ove necessario, stabilire l'origine dei fondi).

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

194. Le seguenti misure potrebbero soddisfare alcuni dei requisiti di adeguata verifica della clientela nelle situazioni a basso rischio (nella misura consentita dalla normativa nazionale):



- Le imprese potrebbero essere in grado di affermare che la verifica dell'identità del cliente è soddisfatta sulla base di un pagamento prelevato da un conto che l'impresa considera intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio regolamentato nel SEE.
- Le imprese potrebbero essere in grado di ritenere che la verifica dell'identità del beneficiario del contratto sia completata sulla base di un pagamento effettuato su un conto a nome del beneficiario presso un ente creditizio regolamentato nel SEE.



Capitolo 8. Orientamenti settoriali per le imprese di investimento

195. La gestione degli investimenti consiste nell'amministrazione delle attività dell'investitore finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi di investimento. Tale categoria include sia la gestione degli investimenti su mandato dei clienti, ove i gestori degli investimenti prendono decisioni per conto del cliente, sia la consulenza relativa agli investimenti, ove il gestore degli investimenti dà consigli ai propri clienti in merito a quali investimenti effettuare, ma non esegua operazioni per loro conto.

196. I gestori degli investimenti di solito hanno un numero circoscritto di clienti privati o istituzionali, la gran parte dei quali è facoltosa, ad esempio, individui con ingenti patrimoni, trust, società, organismi pubblici o altre società veicolo di investimento. I fondi del cliente sono spesso amministrati da una banca depositaria, ovvero da un gestore degli investimenti. Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associato alla gestione degli investimenti è, pertanto, determinato essenzialmente dal rischio connesso con la tipologia di cliente a cui i gestori degli investimenti offrono il proprio servizio.

197. Le imprese appartenenti a suddetto settore dovrebbero prendere in esame i seguenti fattori e misure legate al rischio, insieme a quelli definiti nel titolo II dei presenti orientamenti. Gli orientamenti settoriali nel titolo III, capitolo 5, potrebbero essere, inoltre, di rilievo in tale contesto.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi o operazioni

198. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- operazioni insolitamente cospicue;
- la possibilità di eseguire pagamenti a terze parti;
- il prodotto o il servizio sono utilizzati per sottoscrizioni seguite, in un ristretto arco di tempo, da possibilità di rimborso, con intervento limitato da parte del gestore degli investimenti.

Fattori di rischio dei clienti

199. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- Il comportamento del cliente, ad esempio:
 - i. manca una finalità economica chiara dell'investimento;
 - ii. il cliente chiede il riacquisto o il rimborso di un investimento a lungo termine dopo un breve lasso di tempo dall'iniziale investimento o prima della data di pagamento, in assenza di un'evidente motivazione, in particolar modo quando ciò equivalga a perdite finanziarie o al pagamento di elevati costi di operazione;



- iii. il cliente effettua reiterate richieste di acquisto e vendita di azioni entro un breve periodo di tempo senza che vi sia una chiara strategia o una ragione di carattere economico;
 - iv. riluttanza a fornire informazioni di adeguata verifica della clientela su cliente e titolare effettivo;
 - v. cambiamenti repentini alle informazioni di adeguata verifica della clientela o ai dettagli dei pagamenti;
 - vi. il cliente trasferisce fondi in eccesso rispetto a quelli necessari per l'investimento e chiede il rimborso e gli importi eccedenti;
 - vii. le circostanze nelle quali il cliente ricorre allo ius poenitendi fanno sorgere sospetti;
 - viii. utilizzo di una molteplicità di conti senza preavviso, in particolare quando tali conti sono detenuti in differenti paesi o paesi ad alto rischio;
 - ix. il cliente desidera strutturare il rapporto in modo tale che una pluralità di parti, ad esempio società fiduciarie, siano utilizzate in paesi differenti, soprattutto nel caso in cui questi siano associati a un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
- La natura del cliente, ad esempio:
 - i. il cliente è una società o un trust con sede in un paese considerato a rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo elevato (le imprese dovrebbero dedicare particolare riguardo alle giurisdizioni che non si conformano efficacemente alle norme internazionali in materia di trasparenza fiscale);
 - ii. il cliente è un veicolo di investimento che effettua una verifica della clientela limitata o assente;
 - iii. il cliente è un veicolo di investimento di parti terze non regolamentato;
 - iv. la struttura proprietaria e di controllo del cliente è oscura;
 - v. il cliente o il titolare effettivo sono una persona politicamente esposta o ricoprono un'altra posizione di rilievo che potrebbe consentirgli di abusare di tale posizione per fini privati
 - vi. il cliente è una società fiduciaria non vigilata con azionisti ignoti.



- L'attività del cliente, ad esempio i fondi del cliente derivano da affari in settori collegati a un alto rischio di crimine finanziario.

200. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- Il cliente è un investitore istituzionale sottoposto a verifica da un organo governativo del SEE, ad esempio, un regime pensionistico approvato dal governo.
- Il cliente è un organo governativo proveniente da un paese del SEE.
- Il cliente è un istituto finanziario con sede in un paese del SEE.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

201. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- l'investitore o il custode risiedono in un paese considerato a elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- i fondi provengono da un paese considerato a elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Misure

202. I gestori degli investimenti, nello specifico, necessitano di sviluppare una buona comprensione dei propri clienti al fine di aiutarli nell'individuazione di portafogli di investimento adatti. Le informazioni raccolte saranno analoghe a quelle ottenute dalle imprese per le finalità di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

203. Le imprese dovrebbero applicare gli orientamenti di verifica rafforzata della clientela definiti nel titolo II in caso di situazioni a rischio elevato. In aggiunta, laddove il rischio connesso a un rapporto d'affari sia alto, le imprese dovrebbero:

- individuare e, ove necessario, verificare l'identità degli investitori sottostanti del cliente dell'impresa, nei casi in cui il cliente sia un veicolo di investimento di terze parti non regolamentato;
- comprendere le motivazioni legate a pagamenti o trasferimenti da e verso una terza parte non verificata.

204. Nella misura consentita dalla normativa nazionale, i gestori degli investimenti potrebbero applicare, nelle situazioni a basso rischio, gli orientamenti in materia di adeguata verifica della clientela delineati nel titolo II.



Capitolo 9. Orientamenti settoriali per fornitori di fondi di investimento

205. I fondi di investimento possono coinvolgere una molteplicità di parti: gestore del fondo, consulenti nominati, depositario e sotto-custodi, conservatori e, in alcuni casi, intermediari principali. In maniera analoga, la distribuzione di tali fondi può coinvolgere parti, quali agenti collegati, gestori del patrimonio su mandato della clientela e consulenti in materia, fornitori di servizi di piattaforma e consulenti finanziari indipendenti.

206. Tipologia e numero delle parti coinvolte nel processo di distribuzione dei fondi dipendono dalla natura di questi ultimi e potrebbero influenzare il quantitativo di informazione del fondo rispetto a cliente e investitori. Il fondo o, laddove non sia un'entità obbligata, il gestore del fondo, resteranno responsabili della conformità agli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, benché aspetti degli obblighi di adeguata verifica della clientela del fondo potrebbero essere eseguiti da più di una delle altre controparti soggette a determinate condizioni.

207. I fondi di investimento potrebbero essere impiegati da soggetti o entità per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- I fondi *retail* sono di frequente distribuiti su base indiretta. L'accesso a tali fondi è spesso semplice e relativamente rapido da ottenere. Inoltre, le quote in tali fondi possono essere trasferite tra le diverse parti.
- I fondi di investimento alternativi, quali fondi speculativi, immobiliari e di *private equity*, tendono ad avere un numero circoscritto di investitori, i quali possono essere soggetti privati, nonché investitori istituzionali (fondi pensionistici, fondi di fondi). I fondi progettati per un numero limitato di soggetti caratterizzati da ingenti patrimoni o per *family office*, possono comportare un elevato rischio inerente di uso improprio per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rispetto ai fondi *retail*, in quanto è più probabile che gli investitori siano nella posizione di esercitare controllo sugli attivi del fondo. Nel caso in cui gli investitori esercitino il controllo sugli attivi, tali fondi sono società veicolo di intestazione patrimoniale, le quali sono menzionate come un fattore indicante un potenziale rischio elevato nell'allegato III alla direttiva (UE) 2015/849.
- Malgrado la tipica natura a medio e lungo termine dell'investimento, la quale può contribuire a limitare l'attrattiva di questi prodotti per finalità di riciclaggio di denaro, potrebbero ugualmente essere di interesse per i riciclatori in virtù della loro capacità di generare crescita e rendimento.

208. Il presente capitolo è rivolto a:

- a) gestori dei fondi di investimento, i quali svolgono le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, nonché
- b) fondi di investimento che commercializzano le proprie azioni o quote, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2015/849.



Le controparti coinvolte nell'erogazione o nella distribuzione del fondo, quali gli intermediari, potrebbero essere tenuti a conformarsi agli obblighi di adeguata verifica della clientela spettanti e pertanto dovrebbero attenersi opportunamente ai capitoli pertinenti dei presenti orientamenti.

209. Gli orientamenti settoriali nel titolo III, capitoli 1, 7 e 8 potrebbero essere, inoltre, di rilievo per fondi e gestori di fondi.

Fattori di rischio

Fattori di rischio connessi a prodotti, servizi o operazioni

210. I seguenti fattori potrebbero contribuire ad incrementare il rischio associato al fondo:

- Il fondo è ideato per un numero circoscritto di soggetti o *family office*, quali un fondo privato o un fondo con un solo investitore.
- È possibile sottoscrivere il fondo e chiedere rapidamente il rimborso dell'investimento, senza che l'investitore incorra in pesanti costi amministrativi.
- Quote o azioni relative al fondo possono essere negoziate senza che il fondo o il gestore dei fondi ne ricevano notifica al momento dell'evento. Di conseguenza, le informazioni sull'investitore sono suddivise fra diversi soggetti (è ciò che avviene con fondi di tipo chiuso negoziati su mercati secondari).

211. I seguenti fattori potrebbero contribuire ad incrementare il rischio associato alla sottoscrizione:

- La sottoscrizione chiama in causa conti o terze parti in una molteplicità di paesi, in particolare nei casi in cui queste siano correlate a un alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come definito nei paragrafi 22-27 del titolo II degli orientamenti.
- La sottoscrizione coinvolge sottoscrittori o terzi beneficiari, soprattutto, laddove ciò è inaspettato

212. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio connesso con il fondo:

- non è consentito eseguire pagamenti a terze parti.
- Il fondo è aperto solo a piccoli investitori, con investimenti che prevedono un massimale.

Fattori di rischio dei clienti

213. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

Il comportamento del cliente è insolito, ad esempio:



- i. manca una chiara strategia o finalità economica oppure il cliente compie investimenti che sono incongruenti con la sua situazione finanziaria complessiva, ove questa sia nota al fondo o al gestore del fondo.
- ii. il cliente chiede il riacquisto o il rimborso di un investimento a lungo termine entro un lasso di tempo limitato a seguito dell'iniziale investimento o prima della data di pagamento, in assenza di un'evidente motivazione, in particolar modo quando ciò comporti perdite finanziarie o il pagamento di elevati costi di operazione.
- iii. Il cliente effettua richieste di acquisto e vendita reiterati di azioni entro un breve periodo di tempo senza che vi sia un'ovvia strategia o una ragione di carattere economico.
- iv. Il cliente trasferisce fondi in eccesso rispetto a quelli necessari per l'investimento e chiede il rimborso di importi eccedenti.
- v. Il cliente si serve di molteplici conti senza preavviso, in particolar modo nelle situazioni in cui tali conti siano detenuti in una pluralità di paesi o in paesi considerati a più elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- vi. il cliente desidera strutturare il rapporto in modo che una pluralità di parti, ad esempio società fiduciarie non vigilate, siano utilizzate in paesi differenti, soprattutto nel caso in cui questi ultimi siano considerati a più elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- vii. Il cliente modifica improvvisamente il luogo di regolamento delle transazioni senza motivazione, ad esempio, variando il proprio paese di residenza.
- viii. Il cliente e il titolare effettivo hanno sede in paesi differenti, di cui almeno uno è considerato a rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo più elevato come definito nella sezione generale degli orientamenti.
- ix. I fondi del beneficiario sono stati generati in un paese che è considerato a più elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare quando il paese è associato a livelli elevati di reati presupposto relativi alle misure di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

214. I seguenti fattori potrebbero contribuire a ridurre il rischio:

- il cliente è un investitore istituzionale sottoposto a verifica da parte di un organo governativo del SEE, ad esempio, un regime pensionistico approvato dal governo;



- il cliente è un'impresa in un paese SEE o un paese terzo che dispone di requisiti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che non sono meno incisivi di quelli richiesti dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio inerenti ai canali di distribuzione

215. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- canali di distribuzione non chiari o articolati che riducono la capacità del fondo di controllare i rapporti continuativi e di monitorare le operazioni. Ad esempio, il fondo ricorre a un ampio numero di sotto-distributori per la distribuzione in paesi terzi;
- il distributore ha sede in un paese considerato a elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in maniera conforme a quanto definito nella sezione generale dei presenti orientamenti.

216. I seguenti fattori di rischio potrebbero indicare un rischio di basso livello:

- è riservato solo ad una specifica tipologia di investitore a basso rischio, quali imprese vigilate che investono in conto proprio (ad es., assicurazioni del ramo vita) o fondi pensione aziendali;
- il fondo può essere acquistato o rimborsato solo per mezzo di un'impresa, ad esempio, un intermediario finanziario, con sede in un paese SEE o un paese terzo dotato di sistemi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo non meno incisivi di quelli richiesti dalla direttiva (UE) 2015/849.

Fattori di rischio geografici o correlati al paese

217. I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:

- il denaro degli investitori è stato prodotto in paesi associati a un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare quei paesi che presentano livelli elevati di reati presupposto del riciclaggio di denaro;
- il fondo o il gestore del fondo investono in settori a rischio elevato di corruzione (ad es. le industrie estrattive o il commercio di armi) in paesi che fonti credibili hanno identificato come aventi livelli non trascurabili di corruzione o di altri reati presupposto al riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, soprattutto laddove il fondo sia un fondo con un unico investitore o con un numero limitato di investitori.

Misure

218. Le misure che fondo o gestori dei fondi dovrebbero adottare per conformarsi agli obblighi di adeguata verifica della clientela dipenderanno dalle modalità attraverso le quali cliente o investitore (nel caso in cui non siano il medesimo soggetto) vengono in contatto con il fondo. Inoltre, fondo o gestore del fondo dovrebbero ricorrere a misure graduate in base al rischio per l'identificazione e la verifica delle persone fisiche, se ve ne sono, che controllano il cliente (oppure nel cui interesse è effettuata l'operazione), ad esempio, chiedendo al futuro



investitore di dichiarare, al momento dell'adesione al fondo, se investirà a proprio nome o come intermediario per conto di qualcun altro.

219. Il cliente è:

- a. una persona fisica o giuridica, la quale acquista direttamente quote o azioni in un fondo per proprio conto e non a nome di altri investitori sottostanti, oppure
- b. un'impresa che, come parte della propria attività economica, acquista senza intermediari quote o azioni a proprio nome ed esercita il controllo sugli investimenti a beneficio finale di una o più terze parti, le quali, al contrario, non hanno il controllo su investimenti o decisioni correlate, oppure
- c. l'impresa, ad esempio un intermediario finanziario, che agisce a proprio nome ed è proprietaria registrata di quote o azioni, ma che tuttavia, opera per conto di (e segue specifiche istruzioni da parte di) una o più terze parti (ad esempio, nei casi in cui l'impresa-intermediario è un fiduciario, un mediatore, un conto collettivo multi-client/un operatore di conti di tipo omnibus o di un accordo analogo di tipo passivo), oppure
- d. il cliente dell'impresa (collocatrice), ad esempio il cliente di un intermediario finanziario, ove l'impresa (collocatrice) non sia la proprietaria registrata delle quote o azioni (ad esempio, in quanto il fondo di investimento si avvale di un intermediario finanziario per la distribuzione di quote o azioni del fondo e l'investitore acquista queste ultime mediante l'impresa, la quale non ne diventa il proprietario legale).

Le misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela devono essere poste in essere nelle situazioni delineate nei paragrafi 219a e 219b.

220. Nelle situazioni descritte in suddetti paragrafi, tra gli esempi di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che fondo o gestore dei fondi dovrebbero adottare nelle situazioni ad alto rischio, si annovera quanto segue:

- ottenere ulteriori informazioni sul cliente, quali reputazione e background, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari;
- adottare misure aggiuntive per la verifica di documenti, informazioni o dati ottenuti;
- acquisire informazioni sull'origine dei fondi e/o sulla fonte della ricchezza del cliente e del suo titolare effettivo;
- richiedere che il pagamento del rimborso sia effettuato sul conto utilizzato nella fase di sottoscrizione dell'investimento o su un conto intestato o cointestato al cliente;
- incrementare frequenza e intensità del controllo delle operazioni;
- richiedere che il primo pagamento sia effettuato a valere su un conto di pagamento intestato o cointestato al cliente con un ente creditizio o un istituto finanziario vigilato con sede in un



paese dello SEE o in un paese terzo che impone obblighi in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo non meno incisivi di quelli richiesti dalla direttiva (UE) 2015/849.

- ottenere l'approvazione di un dirigente di livello elevato, al momento dell'operazione, qualora un cliente faccia uso di un prodotto o un servizio per la prima volta;
- monitoraggio rafforzato del rapporto con il cliente e delle operazioni singole.

221. Nelle situazioni a basso rischio, nella misura consentita dalla normativa nazionale e purché i fondi siano stati trasferiti in maniera verificabile da o verso un conto di pagamento intestato o cointestato al cliente presso un ente creditizio o un istituto finanziario vigilato con sede in un paese del SEE, un esempio delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela a cui potrebbe ricorrere il fondo o il gestore del fondo è rappresentato dalla possibilità di avvalersi dell'origine dei fondi per ritenere adempiuti alcuni degli obblighi previsti per l'adeguata verifica della clientela.

Le misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela devono essere poste in essere nelle situazioni delineate nel paragrafo 219c.

222. Nelle situazioni descritte al paragrafo 219c, laddove l'intermediario finanziario è il cliente del fondo o del gestore dei fondi, il fondo o il gestore dei fondi dovrebbero adottare misure di adeguata verifica della clientela graduate in base al rischio nei confronti dell'intermediario finanziario. Il fondo o il gestore dei fondi dovrebbero anche adottare misure in funzione del rischio per individuare e verificare l'identità degli investitori per conto dei quali opera l'intermediario finanziario (collocatore), in quanto tali investitori sono i titolari effettivi dei fondi investiti, mediante il collocatore. Nella misura consentita dalla normativa nazionale e nelle situazioni a basso rischio, i fondi o i gestori dei fondi potrebbero applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela analoghe a quelle descritte nel paragrafo 112 dei presenti orientamenti, purché soggette alla seguenti condizioni:

- L'intermediario finanziario è sottoposto a obblighi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo in un paese del SEE o in un paese terzo che imponga obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo non meno incisivi di quelli richiesti dalla direttiva (UE) 2015/849.
- L'intermediario finanziario è sottoposto ad un'efficace attività di vigilanza per quanto concerne la conformità ai suddetti obblighi.
- Il fondo o il gestore del fondo hanno adottato misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al rapporto continuativo sia basso, basandosi, tra l'altro, sulla valutazione dell'attività dell'intermediario (collocatore), delle tipologie di clientela a cui si rivolge l'attività di quest'ultimo e dei paesi coinvolti da tale attività.
- Il fondo o il gestore del fondo hanno assunto misure graduate in funzione del rischio per appurare se l'intermediario applichi misure di adeguata verifica della clientela affidabili e



graduate in funzione del rischio nei confronti dei propri clienti e dei relativi titolari effettivi. A tal proposito, fondo o gestore del fondo dovrebbero dotarsi di misure in funzione del rischio per valutare l'idoneità delle politiche e delle procedure di adeguata verifica della clientela dell'intermediario (collocatore), ad esempio, facendo ricorso a informazioni pubblicamente disponibili o rivolgendosi direttamente a quest'ultimo.

- Il fondo o il gestore del fondo hanno adottato misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che l'intermediario (collocatore) fornirà, tempestivamente e su richiesta, le informazioni e i documenti relativi agli investitori sottostanti, ad esempio includendo specifiche clausole in tal senso nel contratto con l'intermediario (collocatore) o verificando a campione la capacità di quest'ultimo di trasmettere, su richiesta, le informazioni di adeguata verifica della clientela.

223. Laddove il rischio sia aumentato, in particolare qualora il fondo è rivolto a un numero circoscritto di investitori, è necessaria l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, le quali potrebbero includere quelle indicate nel paragrafo 220 precedente.

Le misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela devono essere poste in essere nelle situazioni delineate nel paragrafo 219d.

224. Nelle situazioni descritte nel paragrafo 219d, il fondo o il gestore del fondo dovrebbero adottare misure di adeguata verifica della clientela graduate in funzione del rischio nei riguardi dell'investitore finale che è il cliente del fondo o del gestore del fondo. Per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, il fondo o il gestore del fondo potrebbero fare ricorso ad altri intermediari, in conformità delle disposizioni di cui al capo II, sezione 4, della direttiva (UE) 2015/849.

225. Nelle situazioni a basso rischio e nella misura consentita dalla legislazione nazionale, i fondi o i gestori di fondi potrebbero adottare misure semplificate di adeguata verifica della clientela. A patto che le condizioni elencate nel paragrafo 222 siano soddisfatte, le misure semplificate di adeguata verifica della clientela potrebbero essere costituite dall'acquisizione da parte del fondo o del gestore del fondo, dei dati identificativi dell'investitore finale dal registro delle azioni del fondo, unitamente alle informazioni indicate nell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, informazioni che il fondo o gestore dei fondi hanno l'obbligo di ottenere dall'intermediario di cui si avvalgono entro tempi ragionevoli. Suddetto lasso di tempo dovrebbe essere stabilito dal fondo o dal gestore del fondo in maniera coerente all'approccio basato sul rischio.

226. Laddove il rischio sia aumentato, in particolare qualora il fondo sia rivolto ad un numero circoscritto di investitori, è necessaria l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, le quali potrebbero includere quelle indicate nel paragrafo 220 precedente.



Titolo IV - Attuazione

Attuazione

227. Le autorità competenti e le imprese dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti entro il 26 giugno 2018.